

Dr. ....  
Segretario Generale del Comune di Tempio  
Pausania  
Piazza Gallura, 3  
07026 Tempio Pausania (OT)

OGGETTO: Equiparazione di una istanza, prodotta da dipendenti della polizia municipale, a “documento amministrativo” ai sensi della legge n. 241/90.

Una ex - dirigente della Polizia Municipale - riammessa in servizio dopo un annoso contenzioso giudiziario - dopo essere venuta a conoscenza dalla stampa locale che con nota del 27 maggio 2010 prot. n. 9545 alcuni colleghi (n 13) avevano presentato un esposto che la riguardava, relativamente alla possibile alterazione che il suo ritorno al lavoro avrebbe ingenerato sulla serenità dell’ambiente lavorativo, e ritenendo tale esposto “...*lesivo della propria immagine pubblica e della propria professionalità e in quanto tale da utilizzare per finalità processuali.*” ha presentato istanza di accesso al predetto esposto. A seguito del rigetto dell’istanza, motivata dal fatto che “*la nota in oggetto non rientra nella nozione di documento amministrativo*”, l’ente civico chiede sulla questione il parere di questa Commissione.

Al riguardo, si osserva che la nota in questione costituisce indubbiamente un documento amministrativo e non rientra tra le categorie per le quali è vietato l’accesso; come tale è ostensibile ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. d) della legge n. 241/90 che annovera tra i documenti accessibili anche gli atti interni o non relativi ad uno specifico procedimento.

Cons. ....  
Via Padre Pio da Pietrelcina  
82020 Baselice (BN)

Cons. ....  
Via Valfortore  
82020 Baselice (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali di minoranza.

Due consiglieri del Comune di Baselice chiedono parere in ordine al Regolamento Comunale per il diritto di accesso agli atti, approvato con delibera n. 16 del 28.4.2010, ritenendo che alcune parti della disciplina avrebbero leso le prerogative in materia di accesso stabilite per i consiglieri comunali.

In particolare, il regolamento prevede che:

1) la domanda di accesso dovrà essere *“sottoposta al Dirigente dell’Ufficio o, in mancanza, al Sindaco, il quale deciderà sulla singola istanza/richiesta entro il termine di giorni 10 decorrenti dalla data dell’istanza”*;

2) il dirigente o il Sindaco possano ritardare l’accesso agli atti, subordinandolo ad un primo termine di 10 gg. solo per pronunciarsi sull’istanza ed a un successivo termine non precisato per il rilascio della documentazione;

3) l’accesso dei consiglieri è vietato *“a dati normalmente non accessibili al pubblico, motivato da interessi di tipo personale o professionale”*;

Preliminarmente, la Commissione rileva che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal d. P.R. 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, comma 3. Si segnala pertanto l’esigenza che a ciò venga provveduto.

Quanto poi alle segnalazioni degli istanti si fa presente che:

sub 1) la richiesta di accesso va indirizzata normalmente al dirigente o al responsabile o addetto dell’ufficio competente ad autorizzare in via generale l’accesso e non al Sindaco, con la conseguenza che la norma in questione non appare conforme all’art. 6, comma 6 d.P.R. n. 184/2006.

Tuttavia, una volta ristretta nei predetti limiti soggettivi, la previsione di un “filtro” sull’istanza di accesso attribuito alla competenza del responsabile dell’ufficio non è di per sé solo lesivo delle prerogative del consigliere comunale, dovendosi valutare volta per volta se il sindacato operato sia illegittimo. Invero, se, da un lato, l’ente non ha il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato, altrimenti si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche; tuttavia, dall’altro, le richieste dei consiglieri non possono avere carattere emulativo ed aggravare eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell’amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471);

sub 2) la fissazione di specifici termini per provvedere sulla richiesta di accesso e la mancanza di termini per il rilascio dei documenti, potrebbe determinare, in alcuni casi, la concreta soppressione delle prerogative del consigliere, soprattutto quando il Comune, in caso di procedimenti in corso o urgenti o che richiedano l’espletamento

delle funzioni politiche entro un termine inferiore a quello previsto, non consenta l'accesso agli atti in tempi utili al consigliere per prendere conoscenza delle fonti di informazione ritenute necessarie. Onde scongiurare tali prospettive, appare opportuna l'integrazione del regolamento, con l'aggiunta di una "clausola di salvaguardia" che imponga alla p.a. di garantire l'accesso nell'immediatezza e, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili da valutare caso per caso in funzione delle diverse esigenze del mandato (ad es. consentendo al consigliere nei casi di urgente necessità o gravosità della richiesta di prendere subito visione degli atti, anche con mezzi informatici, dilazionando nel tempo il rilascio delle copie);

sub c) la limitazione dell'accesso del consigliere comunale ad atti c.d. riservati o segreti, nella formulazione della norma regolamentare, non appare conforme all'art. 43, co. 2, del TUEL che non prevede alcuna limitazione all'accesso da parte dei consiglieri. A questi ultimi, infatti, non possono essere opposte alla richiesta del consigliere esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ex art. 43 co. 2 d.lgs. n. 267/2000 (cfr Consiglio di Stato n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Per la restante parte, inerente l'accesso per motivi personali o professionali, seppur al consigliere comunale e provinciale di norma non può essere opposto alcun diniego, sono comunque fatti salvi i casi in cui l'accesso sia piegato dal consigliere ad esigenze meramente personali o al perseguimento di finalità emulative.

.....  
Via .....  
70033 Corato (BA)

OGGETTO: Diniego al rilascio di copie autenticate di atti già visionati.

....., insegnante di scuola primaria ..... di ....., ha riferito che a seguito dell'accoglimento del suo ricorso da parte di questa Commissione - che nella seduta del 16 marzo u.s. aveva riconosciuto il diritto di accedere alle domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria a.s. 2009/2010 - l'amministrazione scolastica aveva dato parziale seguito all'accesso, limitandosi a consentire la visione degli atti ma rifiutandole l'estrazione di copia, poiché, a dire dell'Istituto, l'accesso sarebbe stato già soddisfatto mediante visione degli atti, sarebbe necessaria una nuova istanza formale per l'estrazione di copia ed i documenti da rilasciare conterrebbero dati sensibili non ostensibili.

Tanto premesso, ritenendo illegittimo il diniego opposto al rilascio di copie di atti già visionati, ha chiesto a questa Commissione un parere in merito alla condotta dell'amministrazione.

Si premette che, pur essendo stata adottata una determinazione favorevole ex art. 25, co 4, della legge n. 241/90, la questione può esser trattata come richiesta di parere nell'ambito del potere di vigilanza attribuito alla Commissione per l'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ex art. 27, co 5, della legge n. 241/90, fermo restando il diritto dell'accedente, in caso di reiterato diniego, di ricorrere al giudice amministrativo ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Ciò premesso, la Commissione ritiene del tutto illegittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità.

E', infatti, ormai unanime la giurisprudenza nell'affermare che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento (e ciò non è il caso di specie), la disciplina dell'accesso (art. 25 co. 1 legge n.241/90) prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

Inoltre, non sussiste alcun obbligo di articolare una distinta istanza formale per l'estrazione di copia, avendo l'istante già presentato, in precedenza, una motivata domanda di accesso che esplica effetti congiunti sia ai fini della visione che dell'acquisizione alla copia degli atti.

Infine, al di là del fatto che il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare l'interesse alla riservatezza dei terzi (giacché il richiedente ha avuto, comunque, conoscenza del documento), la Commissione, come già affermato nella decisione sopra menzionata, ritiene che la schermatura dei dati sensibili menzionati negli atti richiesti sia una delle modalità alternative al diniego di accesso, idonee ad assicurare l'interesse alla c.d. privacy.

Comune di Bienna  
Piazza Liberazione, 1  
25040 BIENNO (BS)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Richiesta parere.

Esaminato l'articolato del Regolamento trasmesso per il prescritto parere, questa Commissione esprime parere favorevole con la sola limitazione contenuta nell'art. 4, comma 2, lett. c) che subordina il diritto di accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Per quanto riguarda, infatti, la legittimazione all'accesso del cittadino (residente) agli atti e documenti degli enti locali, il principio fondamentale che informa il consolidato orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Si resta in attesa della suggerita modifica.

Comune di S.Valentino in Abruzzo  
Citeriore  
Via Fiume, 4  
65020 S. Valentino in Abruzzo Citeriore  
(PE)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Richiesta parere.

Ritiene questa Commissione di premettere sia pure sinteticamente i consolidati orientamenti in tema di diritto di accesso dei cittadini, dei consiglieri comunali e delle categorie di documenti esclusi dall'accesso alla luce dei quali alcune disposizioni contenute nel Regolamento trasmesso per il prescritto parere dovrebbero essere modificate o integrate.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso dei cittadini residenti, il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e

la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Alla luce di tali principi, conseguentemente, vanno modificate le seguenti disposizioni del Regolamento:

1 – L'art. 2, comma 1; l'art. 4, comma 1, lett. b); art.5, comma 1; l'art. 18, comma 1 e comma 6, lett. e), nei quali si fa riferimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale quale requisito soggettivo per avere diritto all'accesso e ai poteri dell'amministrazione di accertare la presenza di tale condizione.

All'art. 5, comma 3, poi si nega genericamente il diritto di accesso del genitore di soggetto maggiorenne. La disposizione sembra superflua se dettata dalla finalità di distinguere la persona maggiorenne titolare del potere di istanza e imprecisa se si tiene conto che il genitore, come qualunque altra persona, potrebbe essere delegato dal soggetto direttamente interessato.

Per quanto riguarda le categorie di atti sottratti all'accesso (art. 27) e i casi di esclusione del diritto di accesso in materia ambientale (art. 29), entrambe le disposizioni – come del resto previsto per l'accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art.30) – dovrebbero essere integrate dal richiamo alla disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 secondo la quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". A tale proposito, la tutela della privacy diventa recessiva rispetto a quella giudiziaria e l'amministrazione non ha alcun potere di ponderare le due contrapposte esigenze (in tale prospettiva la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3, appare incoerente).

In tema di ambiente, poi, si ricorda che la rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto il legislatore, come è noto, ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia prevedendo una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire informazioni e documentazione (art.3, d.lgs. n.195/2005; art. 3-sexies, d.lgs. 152/2006).

In ordine al diritto di accesso dei consiglieri comunali, non appaiono in linea con l'ampia legittimazione che ai medesimi va riconosciuta, né le limitazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 35, né quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, circa la necessità della titolarità di una posizione giuridicamente tutelata, allorché il consigliere richieda

l'accesso al di fuori del suo mandato, atteso che tale condizione non può essere richiesta nemmeno al semplice cittadino.

Si resta in attesa delle modifiche suggerite.



Comune di S Eufemia a Maiella  
Piazza della Vittoria, 1  
65020 Sant'Eufemia a Maiella

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Richiesta parere.

Ritiene questa Commissione di premettere sia pure sinteticamente i consolidati orientamenti in tema di diritto di accesso dei cittadini, dei consiglieri comunali e delle categorie di documenti esclusi dall'accesso alla luce dei quali alcune disposizioni contenute nel Regolamento trasmesso per il prescritto parere dovrebbero essere modificate o integrate.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso dei cittadini residenti, il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella legge n. 241/90 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibile.

Nella materia che ne occupa, mentre l'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza,

istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Alla luce di tali principi, conseguentemente, vanno modificate le seguenti disposizioni del Regolamento:

1 – L'art. 2, comma 1; l'art. 4, comma 1, lett. b); art.5, comma 1; l'art. 18, comma 1 e comma 6, lett. e), nei quali si fa riferimento alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale quale requisito soggettivo per avere diritto all'accesso e ai poteri dell'amministrazione di accertare la presenza di tale condizione.

All'art. 5, comma 3, poi si nega genericamente il diritto di accesso del genitore di soggetto maggiorenne. La disposizione sembra superflua se dettata dalla finalità di distinguere la persona maggiorenne titolare del potere di istanza e imprecisa se si tiene conto che il genitore, come qualunque altra persona, potrebbe essere delegato dal soggetto direttamente interessato.

Per quanto riguarda le categorie di atti sottratti all'accesso (art. 27) e i casi di esclusione del diritto di accesso in materia ambientale (art. 29), entrambe le disposizioni – come del resto previsto per l'accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 30) – dovrebbero essere integrate dal richiamo alla disposizione di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 secondo la quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici". A tale proposito, la tutela della privacy diventa recessiva rispetto a quella giudiziaria e l'amministrazione non ha alcun potere di ponderare le due contrapposte esigenze (in tale prospettiva la disposizione contenuta nell'art. 32, comma 3, appare incoerente).

In tema di ambiente, poi, si ricorda che la rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto il legislatore, come è noto, ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia prevedendo una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire informazioni e documentazione (art. 3, d.lgs. n. 195/2005; art. 3-sexies, d.lgs. 152/2006).

In ordine al diritto di accesso dei consiglieri comunali, non appaiono in linea con l'ampia legittimazione che ai medesimi va riconosciuta, né le limitazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 35, né quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, circa la necessità della titolarità di una posizione giuridicamente tutelata, allorché il consigliere richieda l'accesso al di fuori del suo mandato, atteso che tale condizione non può essere richiesta nemmeno al semplice cittadino.

Si resta in attesa delle modifiche suggerite.

Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le Autonomie Locali  
Sportello delle Autonomie  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti – Consiglieri comunali di minoranza.  
Quesito.

Il Ministero dell'Interno chiede a questa Commissione il parere circa le difficoltà, rappresentate dalla Prefettura di Rieti, di alcuni consiglieri di minoranza di un Comune della Provincia ad esercitare il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL.. In particolare, l'Amministrazione esprime dubbi sulla previsione regolamentare dell'ente che riconosce l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dai costi di riproduzione solo per le copie *“richieste per l'esercizio del mandato di consigliere...necessarie ed indispensabili per la discussione di argomenti posti all'ordine del giorno di sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni”*, mentre sottopone a costi tutti gli altri atti.

In proposito il Ministero dell'Interno ricorda che con due circolari (n. 23/93 e n. 24/99), recependo il parere del Ministero delle finanze, aveva affermato l'esenzione dal bollo dell'accesso dei consiglieri comunali in funzione del loro mandato elettivo.

La limitazione dell'esenzione dell'imposta di bollo dei diritti di segreteria e dei costi di riproduzione alle richieste dei consiglieri comunali in questione è illegittima.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà

finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della *password* di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009).

Contrasta con i richiamati principi ogni regola organizzativa che impedisca o comprima il diritto di accesso dei consiglieri comunali, compresa, a maggior ragione, quella che vorrebbe subordinare il rilascio di atti e documenti al pagamento dei costi di riproduzione e di bollo come nella specie.

Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di bollo si ricorda che il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 151/E del 05.10.2001, ha esentato dall'imposta di bollo chiunque faccia istanza di accesso e a maggior ragione tale risoluzione deve trovare applicazione per i consiglieri comunali.

Comune di Porto Sant'Elpidio  
Via Umberto I, 485  
63018 Porto Sant'Elpidio

OGGETTO: Comunicazione elenco incarichi conferiti a legali esterni.

Con nota del 12 agosto 2010 n. 0025447 il Servizio Legale del Comune di Porto Sant'Elpidio ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, debba dare corso alla richiesta, avanzata da una persona per asseriti motivi di studio, di ottenere l'elenco degli incarichi conferiti dal Comune a legali esterni nel periodo 1999-2009, con precisazione delle parti, degli avvocati e dell'oggetto delle cause. Al riguardo il Servizio Legale fa presente che un elenco del genere non esiste agli atti del Comune e quindi dovrebbe essere compilato appositamente.

Osserva la Commissione che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 l'accesso è consentito soltanto a documenti amministrativi *“materialmente esistenti al momento della richiesta”*, dal momento che la pubblica amministrazione *“non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso”*. Si ritiene pertanto che la richiesta d'accesso in esame debba essere respinta.

Comune di Porto Sant'Elpidio  
Comando Polizia Municipale  
Piazza della Repubblica, 12  
63018 Porto Sant'Elpidio

OGGETTO: Comunicazione del nominativo di autori di denunce o esposti.

Con nota del 15 luglio 2010 n. 0022686 il Comando della Polizia Municipale del Comune di Porto Sant'Elpidio ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, debba dare corso alle richieste, avanzate da persone che in sede di procedimenti ispettivi o sanzionatori (per lo più relativi a rapporti di lavoro dipendente) siano state oggetto di denunce o di esposti, di conoscere il nominativo del denunciante o dell'esponente.

Al riguardo la Commissione fa presente che secondo un orientamento giurisprudenziale *“le finalità che sostengono le disposizioni che precludono ai datori di lavoro l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai rispettivi dipendenti - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro -, prevalgono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “comunque” dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990”* (Sez. V, 7 dicembre 2009 n. 7678 e 29 luglio 2008, n. 3798; Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n. 2366, 26 gennaio 1999, n. 59).

Secondo altro orientamento, invece, *“nell'ordinamento delineato dalla L. n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l'art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni. Tale sfavore verso le denunce e le dichiarazioni anonime emerge poi, a più riprese, dal codice di procedura penale: si pensi, ad esempio, all'art. 240 C.p.p. in forza del quale i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano il corpo del reato o provengano comunque dall'imputato; all'art. 195, comma 7, C.p.p. che sancisce l'inutilizzabilità della testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame; all'art. 203 C.p.p. che pure prevede l'inutilizzabilità delle informazioni rese dagli informatori alla polizia giudiziaria quando il nome di tali informatori non venga svelato”*. (così T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 29 ottobre 2008 n. 1469, sulla base dei precedenti di cui C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5).

Entrambi gli orientamenti danno luogo a perplessità. Il primo orientamento perché in sostanza interpreta restrittivamente il disposto dell'art. 24, comma 7, relativo alla garanzia dell'accesso finalizzato alla “*conoscenza necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici*”, limitandolo alla cura e difesa in sede giurisdizionale, trascurando che la legge assicura una prima difesa in sede amministrativa dinanzi a questa Commissione; e su questa base nega al datore di lavoro l'accesso in sede amministrativa, per la considerazione che l'interessato potrà comunque ottenerlo in sede giurisdizionale. Ma in tal modo chi voglia ottenere l'accesso è costretto a seguire la costosa e più lunga via giurisdizionale. Ma anche il secondo orientamento dà luogo a dubbi: perché consentendo l'accesso in sede amministrativa espone effettivamente il lavoratore ad azioni ritorsive.

Ritiene pertanto la Commissione che una equa via di mezzo possa essere quella di ammettere l'accesso al contenuto degli esposti o delle denunce solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) che il provvedimento, ispettivo o sanzionatorio, sia direttamente fondato sulle dichiarazioni acquisite da parte del denunciante o dell'esponente e non sugli accertamenti obiettivi che, sia pure a seguito delle denunce e delle dichiarazioni ricevute, l'Amministrazione ha poi autonomamente effettuato; e cioè soltanto nei casi in cui la denuncia o la dichiarazione abbia costituito *la diretta ed essenziale causa giustificatrice* del provvedimento lesivo e non semplicemente *l'occasione* per attivare i poteri d'ufficio dell'Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 5199/2009, in Commissione per l'accesso, *Giurisprudenza 2009*, pag. 270);

2) che il documento al quale è stato chiesto di accedere, non consenta, con gli opportuni omissis, di desumerne l'autore;

3) che, ove non sia possibile oscurare l'identità dell'autore, l'accesso possa essere concesso soltanto nel caso in cui l'interessato possa dare specifica prova, che la mancata conoscenza del nominativo di detto autore gli precluderebbe la cura o difesa dei suoi interessi giuridici in giudizio.



Sig.ra .....  
.....@yahoo.it

OGGETTO: Comunicazione al controinteressato del ricorso in materia di accesso.

Con e-mail del 20 luglio scorso la Sig.ra ....., qualificandosi dipendente di ente locale, ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione:

1) vi siano casi in cui la comunicazione del ricorso in materia di accesso non va comunicato al controinteressato;

2) nel caso in cui il controinteressato – di fatto – non venga a conoscenza della comunicazione del ricorso il procedimento possa procedere o debba essere sospeso.

Al riguardo la Commissione ritiene:

1) che il ricorso in tema di accesso vada sempre comunicato al controinteressato, qualora a ciò non abbia già provveduto direttamente il ricorrente;

2) che una volta che l'Amministrazione abbia correttamente effettuato la comunicazione al controinteressato l'eventuale mancata presa di conoscenza del contenuto della comunicazione da parte di quest'ultimo sia allo stesso imputabile, e quindi non precluda la prosecuzione del procedimento.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... Italia S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali-  
Direzione provinciale del lavoro di Lecco

**Fatto**

La ..... Italia S.r.l., destinataria di un verbale di accertamento in materia di lavoro, previdenza ed assistenza redatto dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco, in data 9.6.2010 rivolgeva alla predetta Amministrazione un'istanza di accesso a tutta la documentazione relativa agli accertamenti ispettivi.

In data 15.7.2010, l'Amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di non poter accogliere l'istanza di accesso, stante la sua genericità.

La società ricorrente, con lettera datata 26.7.2010, comunicava all'Amministrazione di non essere in grado di specificare meglio la propria istanza-mancando nel verbale di accertamento l'indicazione dei documenti contenuti nel fascicolo ispettivo, ed essendo menzionata nel predetto verbale un'ulteriore attività istruttoria condotta dall'Amministrazione, senza ulteriori specificazioni, tali da consentire all'accedente di identificare i documenti da acquisire in vista della proposizione del ricorso avverso il verbale in questione- chiedendo nuovamente di poter accedere a tutti i documenti contenuti nel fascicolo, con particolare riferimento alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori ed all'ulteriore attività istruttoria menzionata nel verbale di accertamento.

Con nota del 2.8.2010, l'Amministrazione respingeva nuovamente l'istanza di accesso, sul rilievo che nel caso di specie l'esercizio del relativo diritto non appariva necessaria per la cura di un interesse giuridico della richiedente tale da risultare preminente rispetto alla tutela della riservatezza di terzi.

In data 31.8.2010, la ..... Italia S.r.l. ricorreva dinanzi alla Commissione, ribadendo la propria esigenza di acquisire i documenti richiesti ai fini della proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti dell'Amministrazione, per far valere l'illegittimità del verbale di accertamento in questione, e sostenendo la prevalenza del proprio diritto di difesa rispetto al diritto di riservatezza di terzi, tutelabile, perlomeno in questa fase stragiudiziale, mediante l'oscuramento dei dati idonei a consentire l'identificazione dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento.

In data 6.9.2010, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno della tesi della sottrazione del diritto di accesso delle dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso del procedimento in questione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 6, lettera d) e dell'art. 2 del D.M. n. 757/94, assumendo la prevalenza dell'interesse alla tutela della riservatezza dei lavoratori rispetto al diritto di difesa della società ricorrente, che sarebbe risultato comunque garantito dall'obbligo di motivazione e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è comunque tenuto a possedere.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.

Si deve convenire con l'Amministrazione nel ritenere che il diritto di difesa di un datore di lavoro destinatario di un verbale di accertamento in materia di lavoro, previdenza ed assistenza non è garantito fino al punto di consentire l'accesso alle dichiarazioni rese da lavoratori alle dipendenze dell'accedente, ciò essendo precluso dalla disciplina legislativa e regolamentare richiamata nella memoria del 6.9.2010 (art. 22, comma 1, lett. c) ed art. 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241/90; art. 2 del DM n. 757/94), preordinata a tutelare non solo i lavoratori, ma anche il superiore interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro (cfr. la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 1842/2008, richiamata nella memoria dell'Amministrazione).

Non si vede però come si possa giustificare la sottrazione all'accesso dell'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo ispettivo, la cui ostensibilità è garantita trattandosi di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90, in relazione ai quali non è invocabile l'esigenza di tutela della riservatezza di terzi, posta a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Ne consegue la spettanza alla ricorrente del diritto di accedere a tutti i documenti richiesti, ad esclusione delle dichiarazioni rese dai lavoratori.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico “.....” di Foggia

**Fatto**

La signora ....., nella qualità di genitore dello studente ....., in data 12.7.2010, al fine di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti di quest'ultimo, in data 12.7.2010, chiedeva al Presidente della I Commissione esami di Stato a.s. 2009/2010 Corsi C e D del Liceo Scientifico “.....” di Foggia di poter accedere ai seguenti documenti riguardanti il di lei figlio:

- Elaborati scritti (prima, seconda e terza prova scritta);
- Verbali delle correzioni degli elaborati;
- Verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice ed eventuali griglie valutative adottate;
- Verbale relativo alla prova orale sostenuta dal figlio;
- Nomina del sostituto della docente di materie letterarie.

Nella stessa istanza si chiedeva, inoltre, l'accesso anche agli elaborati della prima e terza prova scritta ed ai giudizi espressi relativi ad una quota significativa di candidati, pari a non meno della metà più uno, scelti in modo casuale e senza l'indicazione del nome dell'autore.

La signora ....., in data 30 agosto 2010, ritenendo che si fosse formato il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

In data 9.9.2010 la Dirigente scolastica del Liceo Scientifico statale “.....” di Foggia inviava una memoria nella quale esprimeva il convincimento che nel caso di specie non si era formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, tale istanza essendo stata inviata al Presidente della I Commissione degli esami di Stato che aveva operato presso il predetto Liceo nel periodo compreso tra il 21.6.2010 ed il 13.7.2010, ritenuto dall'Amministrazione incompetente *ab origine* a pronunciarsi sulla predetta istanza.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione del difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

La signora ..... assume di aver adito la Commissione a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del di lei figlio ..... che, però, sulla base di quanto rappresentato dalla ricorrente, essendo nato il 23 luglio 1991, è divenuto maggiorenne in data 23 luglio 2009, vale a dire anteriormente alla presentazione dell'istanza di accesso in questione. A partire da tale data il signor ..... ha acquisito la capacità di agire, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del c.c.

Non risultando che il signor ..... abbia conferito alla di lui madre il potere di rappresentarlo nell'esercizio del suo diritto di accesso ai documenti in questione, ne consegue che la ricorrente non ha alcun titolo ad esercitare tale diritto.

Pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, ex art. 12, comma 7, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.

### **PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... S.r.l. e ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

**Fatto**

L'..... S.r.l. e l'..... S.r.l., in data 21.6.2010, inviava all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5 un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi del signor ..... relative agli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, avendo interesse a verificare la veridicità delle sue affermazioni in ordine ai redditi percepiti dallo stesso, convenuto in giudizio dall'odierna ricorrente in sede di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore del signor ..... dal Tribunale di Milano - sezione lavoro (recante l'ingiunzione alle predette società a corrispondere al sig. .... le retribuzioni non corrispostegli a far data dal licenziamento intimatogli), con cui le ricorrenti avevano eccepito la necessità di compensare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto con l'*aliunde perceptum*.

Formatosi il silenzio rigetto su tale istanza, le predette società in data 23.7.2010, con ricorso ritualmente notificato al contro interessato ..... adivano la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 8.9.2010, il signor ..... inviava una memoria nella quale chiedeva il rigetto del ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per effetto della precedente decisione con cui la Commissione ha rigettato un analogo ricorso delle stesse società indicate in epigrafe.

Evidentemente il contro interessato si riferisce alla decisione adottata all'esito dell'adunanza del 4.5.2010 con cui la Commissione - lungi dall'aver rigettato il ricorso, come erroneamente ritenuto dal signor ..... - ne ha dichiarato l'inammissibilità, in ragione dell'omessa notificazione dello stesso al contro interessato.

L'eccezione è infondata, dal momento che, come osservano correttamente le ricorrenti, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184/2006, la decisione di irricevibilità o di inammissibilità di un ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Il ricorso merita di essere accolto.

La Commissione non ha ragione di discostarsi dal proprio orientamento, già espresso nella decisione adottata all'esito dell'adunanza del 24.2.2009 - relativa ad un ricorso avverso il rigetto di un'istanza di accesso, assolutamente analoga a quella che ha dato origine al ricorso in oggetto, rivolta all'Agenzia delle Entrate - secondo il quale deve esser riconosciuta la legittimità di un'istanza di accesso rivolta all'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di un contribuente, in lite con l'accedente per la determinazione dell'entità del credito spettante al contribuente a titolo di retribuzioni non corrisposte a far data dall'atto di licenziamento, alla stregua dell'art.

24, comma 7 della legge n. 241/90, che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria ai fini della tutela di interessi giuridicamente rilevanti dell'accidenti.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di La Spezia

**Fatto**

Il signor ....., in data 21.6.2010 rivolgeva alla Questura di La Spezia ai documenti del procedimento conclusosi con l'archiviazione dell'esposto sporto dall'odierno ricorrente a carico di un dipendente della predetta Questura.

L'Amministrazione, in data 12.7.2010 rigettava l'istanza di accesso, i documenti richiesti essendo sottratti all'accesso, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera i) del D.M. n. 415/94, disposizione preclusiva dell'accesso alla documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie.

Il signor ..... in data 28.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, sul rilievo dell'illegittimità del diniego in questione, alla stregua del principio, affermato anche recentemente dal Consiglio di Stato, del venir meno dell'inaccessibilità dei documenti inerenti ad un procedimento disciplinare una volta concluso tale procedimento.

In data 13 settembre 2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative dell'istanza di accesso.

**Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione non può prescindere dall'applicazione al caso di specie dell'art. 4, comma 1, lettera i) del DM n. 415/94, fonte normativa, seppur di rango secondario, disapplicabile, ove ritenuta illegittima, esclusivamente dalla competente autorità giudiziaria, che sottrae all'accesso la documentazione inerente ad ogni tipo di procedimento di natura ispettiva.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che all'esposto menzionato abbia fatto seguito un'attività di tipo ispettivo al fine di accertare la possibilità di formulare un'ipotesi di responsabilità disciplinare a carico del dipendente cui si riferiva l'esposto, conclusasi con l'archiviazione dello stesso.

Ne consegue la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso da parte dell'Amministrazione.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Industriale “.....” di  
Nettuno

**Fatto**

Il signor ....., in data 12.8.2010 chiedeva di poter accedere al verbale dell'adunanza del 13.10.2005 del Consiglio di Istituto dell'Istituto Tecnico Industriale “.....” di Nettuno, fondando la sua istanza sia sulla qualità di componente del predetto organo collegiale, sia sul suo interesse ad acquisire tale documento, quale elemento di prova utilizzabile in un procedimento penale.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione di tale istanza, il signor ....., in data 12.8.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

In data 24.8.2010, l'Amministrazione comunicava alla Commissione di aver inviato al ricorrente il documento richiesto.

**Diritto**

L'evasione dell'istanza di accesso in questione, risultante dalla nota del 24.8.2010, ha determinato la cessazione della materia del contendere, di cui la Commissione non può non dare atto, dichiarando, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso.

Il ricorso è irricevibile, per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n.184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sull'istanza del 16.10.2009.

**PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Fatto**

Il signor ....., in data 12.7.2010, inviava al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un'istanza di accesso alle relazioni inviate al predetto Ministero dagli atenei di Palermo, Messina e Catania circa la potenziale offerta formativa relativa all'anno accademico 2010/2011 per i loro corsi universitari di Medicina ed Odontoiatria, rappresentando la necessità per l'accedente di acquisire tale documentazione in vista dell'impugnazione dei bandi di ammissione emessi dai tre atenei siciliani.

In data 27.7.2010, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca negava l'accesso ai documenti richiesti, invitando l'accedente a rivolgersi ai predetti atenei, trattandosi di atti rientranti nella sfera di competenza delle Università in questione.

Il signor ....., con ricorso del 10.8.2010, adiva la Commissione, per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, sul rilievo della loro natura di atti costituenti parte integrante dell'istruttoria espletata nel procedimento preordinato alla determinazione dei posti per i corsi di laurea a "numero chiuso" di Medicina ed Odontoiatria, operata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Trattandosi di documenti detenuti stabilmente dal predetto Ministero, ne conseguirebbe la sua legittimazione passiva all'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 241/90.

In data 15.9.2010, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato, negando che i documenti in questione fossero detenuti dall'Amministrazione e ribadendo l'esclusiva legittimazione passiva all'accesso delle Università in questione.

**Diritto**

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti in appresso indicati.

La Commissione, pur prendendo atto della circostanza, rappresentata nella memoria del 15.9.2010, della non disponibilità da parte dell'Amministrazione dei documenti in questione, non ritiene che ciò sia sufficiente a giustificare l'operato del Ministero indicato in oggetto, che avrebbe dovuto assumersi l'onere di trasmettere l'istanza di accesso alle Amministrazioni ritenute competenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n.184/2006.

Il Ministero indicato in epigrafe dovrà, pertanto, provvedere a tale incombente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Milano - Dipartimento di pubblica sicurezza.

**Fatto**

Il signor ....., figlio del Maresciallo ..... del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, deceduto il 4 ottobre 1969, in data 15.5.2010, chiedeva di poter accedere all'ordine di servizio dell'Ufficio politico della Questura di Milano, indicato nel rapporto datato 9.10.1969 del Raggruppamento Guardie Pubblica Sicurezza Milano - Comando Nucleo territoriale, ed all'ordine di servizio del Ministero dell'Interno, trasmesso via telegramma all'Ufficio politico della Questura di Milano, così come dichiarato nella relazione datata 7 ottobre 1969 del Raggruppamento guardie pubblica sicurezza Milano - Comando Sezione politica, ribadendo tale istanza con nota dell'11.6.2010.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 8.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, rappresentando il suo interesse ad ottenere tale documentazione al fine di dimostrare la circostanza che il padre dell'odierno ricorrente morì in servizio, nel corso di un'operazione diretta a contrastare il terrorismo e l'eversione dell'ordine democratico e, conseguentemente, la spettanza al signor ..... dei benefici riconosciuti dalla legge in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo.

All'esito dell'adunanza del 20 luglio 2010, la Commissione invitava l'Amministrazione a fornire documentati chiarimenti in ordine alla natura della documentazione richiesta, con particolare riferimento alla sua segretezza.

La Questura di Milano, in data 11.8.2010, inviava alla Commissione copia di una nota trasmessa al Ministero dell'Interno- Dipartimento di Pubblica sicurezza, nella quale aveva riferito che non risultava agli atti ulteriore documentazione rispetto a quella già acquisita dal ricorrente, rammentando la sottoposizione a scarto archivio, come da vigente normativa, degli ordini di servizio menzionati nel ricorso.

In data 26 agosto 2010, il signor ..... invitava la Commissione ad adoperarsi affinché la documentazione richiesta dal ricorrente venisse rintracciata e messa a sua disposizione.

Successivamente, in data 24.9.2010, il ricorrente comunicava di aver ricevuto dall'Archivio di Stato di Milano copia dell'ordine di servizio dell'Ufficio politico della Questura di Milano del 2.10.1969.

Successivamente, in data 27 settembre il ricorrente ha segnalato alla Commissione l'esistenza di un'ulteriore documento, citato nell'ordine di servizio suddetto, di cui l'amministrazione non avrebbe fornito copia.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato parzialmente improcedibile e parzialmente accolto nei limiti indicati in appresso.

Avendo il ricorrente ricevuto copia dell'ordine di servizio della Questura di Milano del 2.10.1969, si deve ritenere sia venuto meno il suo interesse a coltivare il ricorso *in parte qua*.

Quanto alla doglianza relativa al mancato accoglimento dell'istanza di accesso relativamente all'ordine di servizio del Ministero dell'Interno, trasmesso via telegramma all'Ufficio politico della Questura di Milano, così come dichiarato nella relazione datata 7 ottobre 1969 del Raggruppamento guardie pubblica sicurezza Milano - Comando Sezione politica, non appare decisivo, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza *in parte qua*, il rilievo che si tratta di un atto amministrativo non più detenuto dall'Amministrazione.

E' appena il caso di ricordare che, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, grava sull'Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso, qualora essa non abbia formato ovvero non detenga stabilmente i documenti richiesti, l'obbligo di trasmettere l'istanza all'Amministrazione competente.

Si impone, pertanto, l'invito all'Amministrazione indicata in epigrafe a trasmettere l'istanza di accesso relativa al suddetto ordine di servizio del Ministero e agli ulteriori documenti richiesti dal ricorrente al competente Archivio di Stato, dando comunicazione al ricorrente di tale trasmissione.

### **P Q M**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso *in parte qua*, per sopravvenuta carenza di interesse e lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, per la restante parte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Ufficio di Recanati

**Fatto**

Il signor ....., essendo stato nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona liquidatore della *Società SC S.p.A.*, già proprietaria dell'omonimo complesso residenziale-alberghiero sito in Marcelli di Numana, veniva evocato in giudizio dalla predetta società, che esercitava nei suoi confronti l'azione di responsabilità della predetta per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società per effetto della vendita del predetto compendio immobiliare ad un prezzo asseritamente inferiore all'effettivo valore di mercato, vendita perfezionatasi in data 20.3.2007, in esecuzione di un contratto preliminare stipulato dal signor ....., quale liquidatore della *Società SC S.p.A.*, in data 11.1.2006.

Il signor ....., al fine di dimostrare la congruità del prezzo di vendita del compendio immobiliare in questione, in data 6.7.2010, chiedeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Recanati, di poter accedere all'atto di accettazione della congruità del valore dichiarato nell'atto di compravendita rogitato il 20.3.2007, ovvero all'eventuale atto di accertamento in rettifica.

L'Amministrazione, in data 14.7.2010, rigettava l'istanza di accesso in ragione del fatto che l'accedente non risultava esser parte nell'atto in questione.

Il signor ....., in data 11.8.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, ribadendo il proprio interesse diretto, concreto ed attuale alla loro acquisizione, essendo la congruità "tributaria" uno degli elementi essenziali ai fini della dimostrazione della congruità *tout court* del valore dichiarato nell'atto di compravendita in questione.

L'Amministrazione, in data 14.9.2010, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso dell'odierno ricorrente.

**Diritto**

La Commissione rileva che tra le date delle comunicazioni del ricorso ai controinteressati (*Società SC S.p.A.* e *Società CI S.p.A.*, rispettivamente venditrice ed acquirente del complesso immobiliare compravenduto con atto rogitato il 20.3.2007), necessariamente non anteriori al 21.9.2010 (data di spedizione di copia del ricorso mediante raccomandata a.r. alla *Società SC S.p.A.*) ed al 24.9.2010 (data di spedizione di copia del ricorso mediante raccomandata a.r. alla *Società CI S.p.A.*) e la data fissata per la trattazione del ricorso in oggetto non è ancora decorso il termine dilatorio di quindici giorni assegnato dall'art. 12, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006 ai controinteressati per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Al fine di consentire alla Commissione di avere certezza dell'effettivo rispetto del predetto termine dilatorio, si ritiene necessario invitare il ricorrente a far pervenire

alla Commissione le cartoline a.r. attestanti la ricezione di copia del ricorso da parte dei controinteressati.

Nelle more dell'adempimento di tale incombente, sono interrotti i termini di legge.

### **PQM**

La Commissione invita il ricorrente all'adempimento dell'incombente indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge fino al deposito della documentazione richiesta dalla Commissione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Bologna

**Fatto**

Il signor ....., Ispettore Capo della Polizia di Stato, in forza presso la Questura di Bologna- Commissariato di P.S. "Santa Viola", in data 17 marzo 2010, chiedeva copia delle note di trasmissione dei documenti della Questura di Bologna - relative al procedimento amministrativo attivato a seguito dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento penale all'esito del quale era stato assolto con formula piena- successive alla nota del 5 giugno 2008, assunta con prot. n.12/08 del Commissariato di P.S. "Santa Viola".

La Questura di Bologna, in data 1.4.2010, rigettava l'istanza di accesso dell'odierno ricorrente, in considerazione della genericità della sua formulazione.

Il signor ....., in data 12 aprile 2010, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, al fine di acquisire copia dei documenti richiesti.

La Questura di Bologna, in data 27.4.2010, inviava una memoria nella quale rappresentava che l'Amministrazione, alla luce di quanto evidenziato nel ricorso, aveva potuto individuare con certezza i documenti richiesti, ritenendo di poter consentire l'accesso ad essi. La stessa Amministrazione comunicava alla Commissione di aver reso edotto il ricorrente della possibilità di esercitare il diritto di accesso.

La Commissione, ritenuta la necessità di acquisire la prova della circostanza che l'Amministrazione avesse reso edotto il ricorrente della possibilità di esercitare il diritto di accesso, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, all'esito dell'adunanza del 4 maggio 2010, invitava l'Amministrazione a fornire tale prova, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio posto a carico dell'Amministrazione.

Il signor ....., con nota del 30 agosto 2010, comunicava alla Commissione che l'Amministrazione non aveva consegnato al ricorrente i documenti richiesti, chiedendo la riapertura dei termini del procedimento attivato con il ricorso del 17.3.2010, al fine di ottenere l'accesso a tali documenti.

**Diritto**

Il ricorrente ha allegato all'istanza del 30 agosto 2009 copia della nota inviata il 23.4.2010 al Commissariato di P.S. "S. Viola" recante l'invito ad informare l'Ispettore Capo ..... a fissare telefonicamente un appuntamento con l'Ufficio Personale della Questura di Bologna per accedere alla documentazione richiesta.

La Commissione ritiene che con tale nota, di cui il ricorrente è evidentemente venuto in possesso, l'Amministrazione ha fornito la prova di aver reso edotto il ricorrente dell'accoglimento della sua istanza di accesso.

Ciò consente alla Commissione di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## **PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... ed altri

contro

**Amministrazione resistente:** Italia lavoro S.p.A.

**Fatto**

Il signor ..... ed altri 83 soggetti- assumendo di aver tutti partecipato con successo alla selezione gestita da Italia lavoro S.p.A. volta alla stipulazione di contratti di tirocinio formativo presso la Società Cotral S.p.A., e di non essere stati inviati dalla Italia lavoro S.p.A. presso le sedi della Cotral S.p.A., nonostante l'adempimento delle formalità prescritte (apertura della posizione Inail, copertura assicurativa, sottoscrizione del progetto formativo) - con istanza ricevuta in data 2 agosto 2010 chiedevano alla società indicata in epigrafe di accedere ad una serie di documenti relativi alla selezione in questione (tra cui figuravano il contratto avente ad oggetto la copertura assicurativa, stipulato con Lloyd Adriatico; la documentazione relativa alla copertura assicurativa Inail; gli atti di nomina dei tutori; gli atti adottati dalla società destinataria dell'istanza, successivamente al 13 aprile 2010, in relazione all'avvio dei tirocinanti ed ai rapporti con la Cotral S.p.A. ovvero con altri Enti od Amministrazioni coinvolte).

La società Italia lavoro S.p.A., con nota del 5 agosto 2010, consentiva l'accesso a tutti i documenti richiesti ad esclusione di quelli di cui al punto 4 (bando di selezione con l'indicazione delle prove scritte ed orali ed ogni altro documento inviato o pubblicato), al punto 5 (atti relativi alle selezioni dei candidati al tirocinio formativo presso Cotral), al punto 7 (il contratto avente ad oggetto la copertura assicurativa, stipulato con Lloyd Adriatico), al punto 8 (la documentazione relativa alla copertura assicurativa Inail), al punto 9 (gli atti di nomina dei tutori) ed al punto 10 (gli atti adottati dalla società destinataria dell'istanza, successivamente al 13 aprile 2010, in relazione all'avvio dei tirocinanti ed ai rapporti con la Cotral S.p.A. ovvero con altri Enti od Amministrazioni coinvolte).

In particolare la Italia lavoro S.p.A. rappresentava all'odierno ricorrente, con riferimento ai punti 4 e 5, di aver immediatamente trasmesso la richiesta d'accesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, alla Cotral S.p.A. detentrica dei documenti richiesti e, con riferimento ai documenti di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'istanza, di non poter consentire l'accesso trattandosi di documenti non materialmente esistenti all'atto della richiesta.

Con ricorso dell'1.9.2010, il signor ..... e gli altri firmatari dell'istanza di accesso in questione adivano la Commissione per ottenere l'accesso agli atti negoziali (quali il contratto con la Lloyd Adriatico) e alle manifestazioni di scienza (quali le comunicazioni inviate alla Cotral S.p.A. ed all'Inail, ovvero gli atti di nomina dei tutori aziendali) sottoscritti dal soggetto destinatario dell'istanza di accesso e richiesti ad Italia lavoro, dovendosi ricomprendere nella dizione "documenti non materialmente esistenti" solo i documenti rappresentativi di fatti pur noti all'Amministrazione che, dovendo costituire il risultato di un'attività di elaborazione da parte della stessa Amministrazione, non erano stati ritenuti esigibili con l'istanza di accesso.

Quanto alla legittimazione passiva all'accesso di Italia lavoro s. p .a., i ricorrenti facevano rilevare che essa discenderebbe dalla sua qualità di Ente esercente un servizio pubblico, non esclusa dalla forma giuridica di società per azioni rivestita da tale soggetto (le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'Italia lavoro S.p.A., in data 13 settembre 2010, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso.

### **Diritto**

Il ricorso deve essere respinto.

La società indicata in epigrafe, nella memoria del 13 settembre 2010, ha precisato che l'impossibilità di soddisfare l'istanza di accesso ai documenti di cui al punto 7) discende dalla circostanza che non esiste alcun contratto stipulato dalla stessa con il Lloyd adriatico, dal momento che l'attivazione della relativa formativa viene operata solo a seguito di istruttoria positiva del soggetto formativo e della sottoscrizione del progetto formativo da parte del tirocinante, dell'azienda ospitante e del soggetto promotore, che, nel caso di specie, non si è verificata.

Non essendosi provveduto, per la stessa ragione, all'attivazione delle posizioni individuali INAIL (l'unico riferimento ad una posizione INAIL contenuto nella documentazione resa accessibile ai ricorrenti essendo relativo alla posizione assicurativa della Italia lavoro S.p.A.), anche il documento di cui al punto 8) è materialmente inesistente.

La mancata sottoscrizione dei progetti formativi, come ha ben chiarito la società nella predetta memoria, spiega altresì la mancata formalizzazione degli atti di nomina dei tutori per ogni singola posizione (documento di cui al punto 9) dell'istanza di accesso).

Quanto al documento di cui al punto 10) dell'istanza di accesso, la società ha fondato il rigetto dell'istanza di accesso sul rilievo- la cui attendibilità non può esser messa in dubbio dalla Commissione- che non esistono atti successivi al 13 aprile 2010 adottati dall'odierna resistente che non siano stati portati a conoscenza dei ricorrenti.

Trattandosi di documenti materialmente inesistenti, si deve confermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento al diniego dell'accesso ai documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'istanza di accesso.

### **PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** DigitPA

**Fatto**

Il sig. .... ha presentato, il 18 maggio 2010, due istanze di accesso, al Centro Nazionale per l'Informatica aventi ad oggetto i seguenti documenti:

a. la relazione di riscontro alla relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS –Ispettorato Generale di Finanza, nella parte relativa al trattamento economico e giuridico del personale dell'ente (formazione, attribuzioni, incarichi, attribuzione di emolumenti, contenzioso);

b. R. U. 1296 del 18 febbraio 2010;

c. R.U. 20148 dell'8 marzo 2010;

d. R.U. 2247 del 15 marzo 2010;

e. R.U. 2317 del 18 marzo 2010;

f. R.U. 2511 del 23 marzo 2010;

g. R.U. 2694 del 30 marzo 2010;

h. R.U. 89 del 7 gennaio 2010;

i. R.U. 628 del 26 gennaio 2010;

j. R.U. 907 del 5 febbraio 2010;

k. R.U. 978 del 9 febbraio 2010;

l. R.U. 1014 del 10 febbraio 2010;

m. R.U. 1227 del 16 febbraio 2010.

Specifica il ricorrente, che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in relazione alla corretta applicazione delle clausole indicate nel contratto di lavoro.

Ricorda il sig. ...., nel presente gravame, di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e che, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica - logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. Nonostante il ricorrente abbia rivestito, fin dal momento dell'assunzione, l'incarico di responsabile di unità organizzativa con il coordinamento e la supervisione diretta di risorse umane, né il CNIPA né, ora, il DIGITPA, gli hanno affidato tale incarico o altro equivalente.

Parte resistente ha negato l'accesso alla relazione di riscontro alla relazione ispettiva, di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 561 del 1995 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del Tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso", il quale stabilisce che sono esclusi dall'accesso " i rapporti e denunce degli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei Conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative e contabili...". Afferma, inoltre, parte resistente che la relazione redatta dal MEF non

riguarda, in particolare, l'attività svolta dal ricorrente e che l'istanza di accesso non è supportata da un'adeguata motivazione.

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere e), i), l), m), il DIGITPA ha negato il chiesto accesso sulla base dell'art. 4, della deliberazione AIPA n. 2 del 30 gennaio 2003, il quale differisce l'accesso ai documenti "quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

L'atto che dispone il differimento ne indica la durata" ed, in particolare, il comma 2, lett. C), "i documenti attinenti a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari, nonché quelli concernenti l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, il differimento dell'accesso fino alla conclusione del relativo procedimento".

Argomenta, ancora, l'amministrazione resistente, richiamando l'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 26 gennaio 1996, relativo ai casi di esclusione dall'accesso dell'Avvocatura dello Stato, il quale dispone che, in virtù del segreto professionale ed al fine di salvaguardia la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso sono sottratti all'accesso, fra gli altri, a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente gli affari di cui ai punti a) e b).

Afferma, infatti, l'amministrazione che tali documenti riguardano attività amministrative istruttorie di supporto all'attività defensionale e di consulenza dell'Avvocatura Generale dello Stato per i ricorsi proposti dal sig. .... e che, pertanto, la loro copia sarà concessa solo a conclusione dei relativi procedimenti e previo parere favorevole dell'Avvocatura. Si oppone, nel presente ricorso, il sig. .... affermando l'inapplicabilità della normativa invocata poiché il contenzioso è stato definito mediante ordinanza.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego del 31 giugno 2010 il sig. Ubaldo ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 2 luglio, dopo avere ricordato il contenzioso in atto con il sig. ...., ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha comunicato che i chiesti documenti sono stati trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, il cui giudizio è caratterizzato dai requisiti di ufficialità, inquisitorietà e segretezza e che i medesimi sono documenti giudiziari.

Questa Commissione, con decisione del 6 luglio 2010, al fine di chiarire la natura giuridica dei documenti di cui alla lettera a), ha chiesto all'amministrazione resistente di fornire ulteriori elementi.

Nella memoria del 30 agosto, con riferimento ai documenti di cui alla lett. a), il DigitPA ha ribadito che la parte della relazione ispettiva relativa al trattamento economico e giuridico del personale dell'ente (formazione, attribuzioni, incarichi, attribuzione di emolumenti, contenzioso), è stata trasmessa dal Ragioniere Generale dello Stato alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, alla quale parte ricorrente ha inviato le proprie controdeduzioni. Afferma, ancora, il DigitPA che la relazione e le controdeduzioni sono divenuti atti giudiziari a seguito della formazione del fascicolo istruttorio e che, pertanto, la conoscenza di tali atti è rimessa alla determinazione del magistrato contabile titolare dell'indagine. Inoltre, prosegue parte resistente, sia la fase extraprocessuale sia la fase preprocessuale sono caratterizzate dai

requisiti di ufficialità, inquisitorietà e segretezza e, dunque, secondo il consolidato orientamento degli Uffici della Procura della Corte dei Conti, tali fasi non sono assoggettate alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda i documenti di cui lett. e), parte resistente comunica che tale documento, ossia il parere reso all'Avvocatura Generale dello Stato su una controversia in atto per la restituzione di spese di giudizio, è stata oggetto di una precedente istanza di accesso alla quale è seguito un provvedimento di diniego non impugnato nei termini prescritti dalla legge.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. i) e m), ossia R.U. 628 del 26 gennaio 2010 e R.U. 1227 del 16 febbraio 2010, l'amministrazione ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Conclude parte resistente affermando che il ricorrente, mediante la reiterazione continua e sistematica di istanze di accesso a documenti estranei alla sua sfera soggettiva, intende operare un controllo generalizzato sull'operato del DigitPA.

### **Diritto**

Per quanto riguarda il ricorso avverso il diniego di accesso alla relazione ispettiva del MEF ed alle controdeduzioni trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, questa Commissione aderisce al proprio orientamento (v. parere 16 dicembre 2008 e decisione 9 luglio 2007), volto ad escludere la sussistenza del diritto di accesso a documenti relativi all'attività istruttoria della Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità contabile, sulla base del principio della non assimilabilità della Corte dei Conti, sia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, sia nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, ad una Pubblica Amministrazione (in tal senso v. anche T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/04/1999, n. 955). Pertanto, il ricorso avverso il diniego ai su indicati documenti è infondato e va, pertanto, respinto.

Relativamente al documento di cui alla lett. e), stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del provvedimento di rigetto del 22 aprile 2010, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal signor ..... avverso il rigetto della sua istanza di accesso, proposto in data 25.6.2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006.

Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, in ragione del carattere decadenziale del termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell'istanza di accesso, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo diniego non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6/2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010).

Nel caso di specie, non essendo stati rappresentati dal ricorrente nuovi elementi di fatto o di diritto, si deve concludere nel senso dell'irricevibilità del presente ricorso, proposto ben oltre la scadenza del termine per l'impugnazione provvedimento di diniego del 22 aprile 2010.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. i) e m), ossia R.U. 628 del 26 gennaio 2010 e R.U. 1227 del 16 febbraio 2010, aventi ad oggetto comunicazioni riguardanti l'attività amministrativa istruttoria di supporto all'attività defensionale e di

consulenza dell'Avvocatura Generale dello Stato relativamente a contenziosi del personale attualmente in corso, questa Commissione chiede all'amministrazione resistente di conoscere la fase nella quale si trova il contenzioso al quale si fa riferimento, con interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio.

### **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte infondato; con riferimento ai documenti di cui alle lettere i) e m), chiede all'amministrazione resistente di conoscere la fase nella quale si trova il contenzioso al quale si fa riferimento e dichiara l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria – sezione di Cosenza

**Fatto**

L'Assistente Capo della Polizia di Stato, ....., a seguito della contestazione di addebiti disciplinari da parte del dirigente del compartimento della Polizia Stradale Calabria, ha estratto copia del rapporto disciplinare del 13 aprile 2010 redatto dal dirigente della sezione Polizia Stradale di Cosenza. Poiché in tale rapporto, ritiene il ricorrente, sono contenute affermazioni inesatte, il medesimo, l'11 giugno 2010, ha chiesto di potere accedere al proprio fascicolo personale, ivi compresi i documenti relativi alla malattia. A seguito del provvedimento del 6 luglio, con il quale parte resistente ha chiesto al ricorrente di integrare l'istanza, specificando i motivi posti a fondamento della medesima, l'Assistente Capo della Polizia di Stato ..... ha ricordato di non essere tenuto a specificare tali ragioni trattandosi del proprio fascicolo personale, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 685 del 1957. Con provvedimento del 20 luglio, parte resistente ha ribadito la carenza di motivazione dell'istanza.

Avverso tale provvedimento di diniego, ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 9 settembre 2010, dopo avere comunicato che il ricorrente ha inviato un'ulteriore istanza, in data 28 luglio 2010, nella quale ha affermato che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti, ha affermato l'inesistenza di un provvedimento espresso di diniego, la contraddittorietà tra il presente gravame e l'istanza del 28 luglio e l'erronea interpretazione fornita dal ricorrente all'art. 29 del d.P.R. n. 685 del 1957.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La richiesta di accesso del ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi ad un procedimento del quale è parte.

Al riguardo, si osserva che il legislatore ha, infatti, sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

### **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -  
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

**Fatto**

Il sig. ...., quale partecipante al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. determinazione n. 201/6-6 del 28 settembre 1995 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, comprensiva delle norme tecniche per l'individuazione dei requisiti;

b. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "prime urine" effettuato il 2 luglio 2010, al quale il richiedente risultava positivo all'uso di cannabinoidi;

c. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "secondo urine" effettuato il 2 luglio 2010, del quale è ignoto l'esito;

d. esito dell'esame di 2° livello (drug test) delle "prime urine" prelevate al richiedente, con annessa la documentazione relativa alla catena di custodia;

e. documentazione relativa agli accertamenti attitudinali esperiti sul ricorrente;

f. nota, ovvero rapporto informativo, relativo alle notizie, anche a carattere riservato, fornite dal Comando Provinciale Carabinieri competente, sul conto del ricorrente e del suo nucleo familiare;

g. ogni altro documento inserito nel fascicolo concorsuale del ricorrente, anche se non ritenuto utile per la valutazione degli accertamenti sanitari e del profilo psicologico;

h. intero fascicolo concorsuale del ricorrente e nota informativa relativa a notizie, anche a carattere riservato, formate dal Comando Provinciale Carabinieri competente sul conto del ricorrente e dei componenti il suo nucleo familiare, relativo al concorso per esami a cinquanta allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2009 – 2010.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per proporre un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Parte resistente ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il giudizio di non idoneità riportato in sede concorsuale, ossia l'accertamento attitudinale, di cui alla lett. e), al raccoglitore delle prove attitudinali con il giudizio ed i risultati conseguiti di cui alla lett. e), alla relazione psicologica, alla scheda di valutazione redatta dall'Ufficiale Perito selettore di cui alla lett. g), al verbale della commissione attitudinale di cui alla lett. e) alle norme tecniche, di cui alla lett. a).

L'amministrazione resistente ha, poi, concesso la sola visione e non all'estrazione di copia del questionario informativo ed ha negato l'accesso al test DA5 al fine di tutelare il diritto di autore, ai sensi dell'allegato 3 n. 7 del D.M. n. 519 del

1995 ed al fine di non precluderne l'utilizzo in futuro, con conseguente eventuale danno economico.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Nella memoria presentata a questa Commissione il ricorrente ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale i test psico-attitudinali sono accessibili.

Parte resistente, nella propria memoria, ha ribadito di avere negato l'accesso al materiale test logico, ai sensi dell'all. 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, con riferimento alla richiesta di documenti relativi alle visite mediche ha, apoditticamente, affermato che il ricorrente è privo dell'interesse ad accedere a tali documenti, relativamente, infine, al rapporto informativo ha motivato il proprio diniego ai sensi dell'allegato 1, n. 14 del citato D.M. sui casi di esclusione.

### **Diritto**

Per quanto riguarda la richiesta di accesso al libretto contenente il test DA 5 la Commissione rileva, preliminarmente, la necessità che sia instaurato il contraddittorio nei confronti della controinteressata società che ha predisposto i test psico-attitudinali, cui non risulta essere stata comunicata l'istanza di accesso a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, al fine di consentirle di presentare eventuali controdeduzioni al ricorso, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Sarà cura dell'Amministrazione resistente fornire prova della notificazione alla controinteressata, onde consentire alla Commissione di fissare la data della definitiva trattazione del ricorso, non oltre 30 giorni a far data dalla scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la decisione del ricorso è interrotto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte della controinteressata.

Per quanto riguarda il diniego di accesso ai documenti relativi alle visite mediche si osserva che i documenti, facendo parte del fascicolo concorsuale del ricorrente, sono accessibili secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione.

Con riferimento al diniego di accesso al rapporto informativo correttamente l'amministrazione resistente ha negato l'accesso a tali documenti, atteso che l'allegato 1, lett. 14 del D.M. n. 519 del 1995, al fine di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, differisce, per un periodo di cinquant'anni, l'accesso ai documenti relativi ai rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze Armate e sul personale arruolato.

L'amministrazione resistente ha, infine, concesso la sola visione del questionario informativo; al riguardo si osserva che non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 c. 1 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che per

diritto di accesso deve intendersi “il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”. La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l’accesso induce a ritenere superata la concezione dell’accesso attenuato consistente nella sola visione dell’atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l’estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell’accesso prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

### **PQM**

Con riferimento al gravame avverso il diniego alla richiesta di accesso al libretto contenente il test DA 5, la Commissione invita l’Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso alla controinteressata. I termini di legge si intendono interrotti nei sensi di cui in motivazione.

Per quanto riguarda il gravame avverso il diniego di accesso ai documenti relativi alle visite mediche e al diniego di estrazione di copia del questionario informativo il ricorso è accolto e, per l’effetto, la Commissione invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Con riferimento al gravame avverso il diniego di accesso al rapporto informativo, il ricorso è respinto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** ..... e ..... - Federazione Consap – Italia Sicura – Anip

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

**Fatto**

Il signor ....., in proprio nonché quale dirigente sindacale della Federazione Consap – Italia Sicura – Anip, ed il signor ....., rappresentante legale della predetta organizzazione, hanno chiesto, il 18 maggio 2009, di potere accedere agli atti e documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dalla Questura di Roma in relazione alla nota inviata dalla Procura di Roma alla predetta Questura il 3 gennaio 2005 (con cui era stata trasmessa sia la nota, recante la stessa data, dei sostituti procuratori della Repubblica di Roma contenente l'indicazione dei diversi profili di inadeguatezza della struttura dello Stadio Olimpico di Roma, sia l'informativa di polizia giudiziaria che confermava il contenuto di quanto denunciato dalla Federazione ricorrente a proposito delle gravi carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe), con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe. I ricorrenti, infatti, hanno dato impulso, mediante la presentazione di esposti, al procedimento penale nel quale sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine.

Questa Commissione, nella seduta dell'8 settembre 2009, aveva dichiarato fondato il ricorso.

Successivamente, i ricorrenti, hanno chiesto di potere accedere a tutti i documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dal Prefetto di Roma in relazione alla suddetta nota inviata dalla Procura di Roma al Questore ed al Prefetto di Roma del 3 gennaio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe.

Parte resistente ha rilasciato copia di due c.d. Prefettizie relative ad attività svolte dalla Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo – C.P.V.L.P.S. ed ha comunicato che agli atti dell'ufficio non “risulta essere stata avviata alcuna iniziativa di carattere giurisdizionale”.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego, datato 8 luglio 2010 e ricevuto dai ricorrenti il 20 luglio 2010, il sig. .... ed il signor ..... hanno presentato ricorso, in data 11 agosto 2010, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione ritiene necessario conoscere se l'Amministrazione detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia.

I termini di legge sono interrotti nelle more dell'esecuzione dell'incombente istruttorio.

### **PQM**

La Commissione invita il Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma di fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

Resta ferma l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale, .....

**Fatto**

Il sig. ...., quale genitore di un minore frequentante l'Istituto resistente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. Delibera del Consiglio d'Istituto nel corso della quale sono stati fissati i criteri di formazione delle classi;
- b. Elenco dei componenti la commissione di docenti nominata per procedere alla formazione delle classi;
- c. Informazioni relative al sorteggio (quali: criteri, numero di alunni sorteggiati etc.);
- d. Eventuali documenti relativi a cambi di classi o sostituzioni di alunni.

Ad integrazione della precedente istanza, il ricorrente ha, poi, chiesto di potere accedere all'elenco degli alunni oggetto del sorteggio per la formazione delle classi.

Parte resistente, con provvedimento del 19 luglio u.s. ha comunicato, quanto al documento di cui alla lett. a) che i criteri e le modalità di formazione delle classi sono disciplinati nel regolamento d'Istituto reperibile sul sito scolastico. L'Istituto scolastico ha, poi, comunicato i nominativi dei componenti la commissione di docenti nominata per procedere alla formazione delle classi, di cui alla lettera b) ed ha allegato il prospetto dei risultati del sorteggio relativo alla distribuzione tra maschi e femmine, media e numero, di cui alla lett. c) dell'istanza. Afferma, infine, l'amministrazione resistente che, per ragioni di c.d. privacy è possibile visionare l'elenco degli alunni sorteggiati solo presso l'ufficio del dirigente scolastico.

Il ricorrente si oppone al diniego di copia di tale elenco affermando che non sussistono ragioni di tutela dei dati personali, atteso che i nominativi degli alunni sorteggiati sono affissi nell'elenco delle classi, presente nella bacheca d'Istituto secondario di 1° grado ".....".

Avverso tale provvedimento di diniego del 19 luglio 2010 il sig. .... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteresse all'ostensione in capo agli alunni. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, atteso che l'elenco è affisso nella bacheca dell'Istituto secondario di 1° grado ".....", il medesimo avrebbero dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Didattica Statale – 3° Circolo di  
.....

**Fatto**

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo didattico di  
..... e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha  
presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime della scuola  
primaria a.s. 2009/2010.

Dopo una lunga vicenda, questa Commissione nella seduta del 16 marzo 2010,  
aveva dichiarato fondato il ricorso della ricorrente previa schermatura degli eventuali  
dati sensibili menzionati nei documenti.

A seguito della predetta decisione della scrivente Commissione, la ricorrente si è  
recata presso gli uffici e, dopo avere avuto visione dei documenti, ha chiesto di poterne  
estrarre copia e, su indicazione degli uffici, ha rilasciato le necessarie marche da bollo.  
Parte resistente, tuttavia, benché avesse invitato la ricorrente a ritirare le copie, l'ha,  
successivamente, invitata a presentare una nuova istanza di accesso. Con  
provvedimento del 14 luglio 2010, ricevuto dalla ricorrente il 30 luglio 2010,  
l'amministrazione resistente ha negato la copia dei chiesti documenti ritenendo la  
richiesta non adeguatamente motivata e affermando che l'accesso era già stato esercitato  
mediante la sola visione e di ritenere di non volere rilasciare copia di documenti  
contenenti dati sensibili.

Avverso il diniego di estrazione di copia delle domande di iscrizione alle classi  
prime della scuola primaria a.s. 2009/2010, ..... ha presentato ricorso a questa  
Commissione chiedendo l'estrazione di copia degli indicati documenti.

**Diritto**

La ricorrente, quale insegnante, è titolare di una posizione differenziata ad  
accedere ai chiesti documenti, nella forma completa dell'estrazione di copia. Al  
riguardo si osserva che non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza  
la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi  
comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 c. 1 della  
legge n. 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante  
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'articolo  
22, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di  
accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia  
di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo  
definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato  
consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della  
modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del  
documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il  
diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede



l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

### **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato, e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  
Bologna

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security aeroportuale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale (dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla Questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine), di un procedimento disciplinare ed, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e penale, il ricorrente ha chiesto, il 7 luglio u.s. alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna di potere accedere ai seguenti documenti:

a. proprio fascicolo personale riguardante il Nulla Osta di sicurezza di cui era titolare fino all'ottobre 2008;

b. carteggio relativo all'indagine amministrativa svolta dall'allora direttore della 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, dott. ...., nel settembre 2008, per la verifica di eventuali violazioni in materia di tenuta di carteggio classificato presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Bologna.

Afferma il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai chiesti documenti sulla base della qualifica di "riservatezza" loro attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a "comportamenti che riguardano il ricorrente" e non a documenti aventi natura riservata. Inoltre, precisa il Vice Questore Aggiunto ..... che nel caso in esame non esiste alcun pericolo per la sicurezza nazionale dal momento che i chiesti documenti riguardano comportamenti del ricorrente.

L'amministrazione resistente il 19 luglio ha comunicato di avere inviato l'istanza alla Segreteria Speciale del Ministero dell'Interno affinché esprimesse il proprio parere.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, il Vice Questore Aggiunto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 15 settembre, ha comunicato di avere emanato, il 3 settembre, un provvedimento di diniego sulla base del chiesto parere; in tale parere la citata Segreteria ha rappresentato che la documentazione in questione, classificata "riservata", inerente le procedure per il rilascio del NOS nonché la pianificazione antiterrorismo e NBCR non sono accessibili ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415 del 1994.

**Diritto**

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti i casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 415 del 1994. Il ricorrente rileva la non assogettività della fattispecie in esame alla normativa invocata dal momento che i chiesti documenti non conterrebbero informazioni concretamente pregiudizievoli per la sicurezza e la difesa nazionale, ma riguarderebbero provvedimenti del quale il medesimo è stato destinatario e che intende conoscere per potere tutelare i propri diritti.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del  
Governo di Bologna

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security aeroportuale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine, di un procedimento disciplinare e, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e penale, il ricorrente ha chiesto, il 23 luglio u.s. al Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, tramite la Questura di Bologna, di potere accedere ai seguenti documenti:

a. comunicazioni, formali ed informali, ivi compresi gli appunti, ricevute dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in seguito all'indagine del dott. ...., tra le quali la n. 555/6487/08/R dell'8 ottobre 2008;

b. comunicazioni formali ed informali, ivi compresi gli appunti, inviate dalla questura al Dipartimento della Pubblica Sicurezza o ad altri organi del Ministero dell'Interno in seguito all'indagine del dott. ....;

c. comunicazioni formali ed informali, ivi compresi gli appunti, inviate dalla questura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza in seguito all'indagine del dott. ....;

d. comunicazioni formali ed informali, ivi compresi gli appunti, ricevute dalla questura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza in seguito all'indagine del dott. ....;

e. eventuali comunicazioni ricevute o trasmesse da altri uffici ministeriali in seguito all'indagine del dott. ....;

f. eventuali comunicazioni inviate o ricevute dall'Arma dei Carabinieri in merito alla presunta violazione della sicurezza presso la segreteria di Sicurezza dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna;

g. documentazione inerente le valutazioni che hanno determinato la decisione di non rinnovare il Nulla Osta del ricorrente, disponendone il ritiro;

h. provvedimento formale con il quale è stato disposto di non rinnovare il Nulla Osta di Sicurezza del ricorrente e di provvedere al ritiro di quelli precedentemente rilasciati,

i. ogni altro eventuale documento acquisito agli atti del procedimento con esclusione di eventuali testi o documenti originanti dal ricorrente, dall'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna, dalla 8^ Zona di Polizia di Frontiera di Bologna e dall'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della P.S.

Chiarisce il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai chiesti documenti sulla base della qualifica di "riservatezza" loro attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a "comportamenti che riguardano il ricorrente" e non a documenti aventi natura riservata. Inoltre, precisa il Vice Questore Aggiunto ....., nel presente ricorso, nel caso in esame non esiste alcun pericolo per la sicurezza nazionale dal momento che i chiesti documenti riguardano comportamenti del ricorrente, il quale vanta un interesse a tutelare i propri interessi e diritti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 21 agosto, ha negato l'accesso ai su indicati documenti sulla base del combinato disposto dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente il Vice Questore Aggiunto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

### **Diritto**

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti i casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 415 del 1994. Il ricorrente rileva la non assogettabilità della fattispecie in esame alla normativa invocata dal momento che i chiesti documenti non conterrebbero informazioni concretamente pregiudizievoli per la sicurezza e la difesa nazionale, ma riguarderebbero provvedimenti del quale il medesimo è stato destinatario e che intende conoscere per potere tutelare i propri diritti.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, la Commissione non può che respingere il ricorso.

### **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security aeroportuale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine, di un procedimento disciplinare ed, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e penale, il ricorrente ha chiesto, il 23 luglio u.s. al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere tramite la Questura di Bologna, di potere accedere ai seguenti documenti:

a. comunicazioni, formali ed informali, ivi compresi gli appunti, inviate dalla Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere ad altre Direzioni centrali del Dipartimento della P.S., ad organi superiori del Dipartimento della P.S. od al Ministro dell'Interno, in seguito all'indagine del dott. ...., tra le quali la n. 555/6487/08/R dell'8 ottobre 2008;

b. note formali ed in formali, ivi compresi gli appunti, eventualmente ricevute in risposta ai documenti di cui alla lettera a);

c. eventuali comunicazioni inviate o ricevute dall'Arma dei Carabinieri in merito alla presunta violazione della sicurezza presso la Segreteria di Sicurezza dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna;

d. ogni altro eventuale documento acquisito agli atti del procedimento con esclusione di eventuali testi o documenti originati dallo scrivente, dalla 8^ Zona di Polizia di Frontiera, dall'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna e dall'Ufficio Centrale Ispettivo.;

e. ogni altro documento ritenuto necessario in quanto richiamato dalla chiesta documentazione.

Chiarisce il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai chiesti documenti sulla base della qualifica di "riservatezza" loro attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a "comportamenti che riguardano il ricorrente" e non a documenti aventi natura riservata. Inoltre, precisa il Vice Questore Aggiunto ....., nel presente ricorso, nel caso in esame non esiste alcun pericolo per la sicurezza nazionale dal momento che i chiesti documenti riguardano comportamenti del ricorrente, il quale vanta un interesse a tutelare i propri interessi e diritti.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il Vice Questore Aggiunto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

### **Diritto**

La scrivente Commissione osserva che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415 del 1994.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, la Commissione non può che respingere il ricorso.

### **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Capo della Polizia

**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto ....., a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security aeroportuale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine, di un procedimento disciplinare ed, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e penale, il ricorrente ha chiesto, il 23 luglio u.s. al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tramite la Questura di Bologna, di potere accedere ai seguenti documenti:

a. comunicazioni, formali ed informali, ivi compresi gli appunti, ricevute dalla Segreteria del Capo della Polizia da parte della Direzione Centrale per l'Immigrazione o da qualsiasi altro Ufficio dell'amministrazione resistente, in seguito all'indagine del dott. ...., tra le quali la n. 555/6487/08/R dell'8 ottobre 2008;

b. nota n. 555/6487/08/R dell'8 ottobre 2008 con la quale parte resistente ha comunicato, relativamente al ricorrente, con la Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministero dell'Interno e qualsiasi altra nota riguardante l'indagine amministrativa redatta da parte resistente o da altri uffici;

c. ogni comunicazione relativa alla vicenda in esame ricevuta dal Gabinetto del Ministro dell'Interno;

d. eventuali comunicazioni, formali ed informali, ivi compresi gli appunti, ricevute da altri uffici ministeriali;

e. eventuali comunicazioni inviate o ricevute dall'Arma dei Carabinieri in merito alla presunta violazione della sicurezza presso la segreteria di Sicurezza dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna;

f. ogni altro eventuale documento acquisito agli atti del procedimento con esclusione di eventuali testi o documenti originati dallo scrivente, dall'Ufficio Polizia di Frontiera di Bologna, dalla 8^ Zona di Polizia di Frontiera e dall'Ufficio Centrale Ispettivo.;

g. ogni altro documento ritenuto necessario in quanto richiamato dalla chiesta documentazione.

Chiarisce il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai chiesti documenti sulla base della qualifica di "riservatezza" loro attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a "comportamenti che riguardano il ricorrente" e non a documenti aventi natura riservata. Inoltre, precisa il Vice Questore Aggiunto ....., nel presente ricorso, nel caso in esame non esiste alcun pericolo per la



sicurezza nazionale dal momento che i chiesti documenti riguardano comportamenti del ricorrente, il quale vanta un interesse a tutelare i propri interessi e diritti.

Parte resistente ha negato l'accesso ai su indicati documenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni, atteso che i medesimi riguardano la materia del "Nulla osta di sicurezza" e quella relativa all'inchiesta svolta a seguito della "Violazione di Sicurezza" avvenuta con la divulgazione di stralci del "Piano Nazionale di difesa da attacchi NBCR". Comunica, ancora, parte resistente che il rilascio-rinnovo del NOS spetta all'Autorità nazionale per la sicurezza, mentre rientra nella discrezionalità di parte resistente richiedere o meno tale abilitazione per i propri dipendenti.

Avverso il provvedimento di rigetto, dell'amministrazione resistente, notificato il 17 agosto, il Vice Questore Aggiunto ....., il 24 agosto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

### **Diritto**

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti i casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 415 del 1994. Il ricorrente rileva la non asseguibilità della fattispecie in esame alla normativa invocata dal momento che i chiesti documenti non conterrebbero informazioni concretamente pregiudizievoli per la sicurezza e la difesa nazionale, ma riguarderebbero provvedimenti del quale il medesimo è stato destinatario e che intende conoscere per potere tutelare i propri diritti.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, la Commissione non può che respingere il ricorso.

### **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** BM S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

**Fatto**

Il legale rappresentante della BM S.r.l., ha chiesto di conoscere l'esistenza di eventuali crediti della società GMG S.r.l. nei confronti dell'amministrazione resistente. La BM S.r.l. non ha, infatti, potuto riscuotere neanche a seguito di decreto ingiuntivo, la somma di euro 5.3754,78, vantata nei confronti della debitrice GMG S.r.l., per irreperibilità della medesima.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il legale rappresentante della BM S.r.l., ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente la Commissione osserva che il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di una società controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio IV - gestione del personale

**Fatto**

....., cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Città della Pieve, a seguito del provvedimento del 3 maggio 2010 con il quale il Presidente reggente della Corte d'Appello di Perugia ha applicato la ricorrente all'Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago, ha chiesto di potere accedere al provvedimento in forza del quale il quale cancelliere ....., in servizio presso tale Ufficio, non svolge le proprie mansioni presso l'ufficio di appartenenza. Aggiunge la ricorrente che l'ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago ricade nel distretto del Tribunale di Perugia, mentre l'Ufficio del Giudice di Pace di Città della Pieve ricade nel distretto del Tribunale di Orvieto.

Avverso il silenzio rigetto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 22 settembre, ha comunicato che la ricorrente, il 15 febbraio, aveva già presentato un'istanza di accesso avente il medesimo oggetto di quella relativa al diniego tacito impugnato con il presente gravame; ha comunicato, inoltre, l'amministrazione resistente di avere negato l'accesso ai chiesti documenti, con provvedimento del 1 marzo c.a., per carenza di interesse, atteso che il controinteressato non era più in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago, in quanto trasferito con P.D.G. 23 marzo 2008, a seguito di interpello del 28 maggio 2007, al Tribunale di Tivoli, con presa di servizio avvenuta fra il 22 ed il 26 marzo c.a. Pertanto, parte resistente non dava seguito alle istanze perché meramente ripetitive della precedente.

**Diritto**

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184/2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal provvedimento di rigetto del 1 marzo 2010.

**PQM**

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando legione carabinieri - Lombardia

**Fatto**

Il sig. ...., carabiniere scelto effettivo presso il Comando legione carabinieri Emilia Romagna, in data 27 maggio u.s. ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti amministrativi sulla base dei quali è stato avviato a carico dell'istante un procedimento penale per calunnia recentemente definito dal Tribunale competente con sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste". Con nota del 17 luglio 2010 l'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti domandati, tuttavia, limitandolo, con riferimento ad alcuni di essi, attraverso l'apposizione di omissis in quanto "riferiti a fatti e persone estranei alla sfera del richiedente".

Contro tale parziale diniego, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 5 agosto 2010 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione dell'odierno ricorrente, come risulta dal provvedimento di parte resistente che in gran parte concede l'ostensione integrale dei documenti domandati. Le limitazioni impugnate, viceversa, sono sorrette da motivazione generica atteso che, anche in considerazione del rilievo penale della vicenda, l'estraneità alla sfera del richiedente eccepita dall'amministrazione, non può costituire argomento valido per oscurare parte dei documenti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca

**Fatto**

Il sig. .... ha preso parte ad un concorso per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo indetto da parte resistente. In data 21 giugno 2010 ha chiesto l'accesso a documenti della suddetta procedura concorsuale senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 7 agosto u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 agosto parte resistente ha concesso il chiesto accesso e in data 23 agosto il ricorrente ha trasmesso alla scrivente nota di rinuncia al ricorso.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota di rinuncia al ricorso di cui alle premesse in fatto a seguito dell'ostensione dei documenti domandati dal ....., dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Benevento

**Fatto**

Il sig. .... ha formulato all'ufficio gestione del territorio dell'amministrazione resistente diverse istanze di accesso tese a prendere visione ed estrarre copia di diversi documenti concernenti la destinazione commerciale e le misure autorizzatorie di unità immobiliari site in Benevento. Parte resistente non ha fornito risposta nei termini di legge, pertanto il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 20 agosto parte resistente ha inoltrato memoria difensiva sostenendo la legittimità della propria azione.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo artistico statale di Venezia

**Fatto**

La prof.ssa ....., docente presso l'Istituto resistente e coordinatrice della classe ....., in data 8 luglio 2010 ha presentato domanda di accesso al consiglio della suddetta classe tenutosi il 14 giugno 2010 in quanto veniva avviato nei suoi confronti procedimento disciplinare per non essersi presentata alla riunione all'orario previsto. Parte resistente, con nota interlocutoria, chiedeva all'istante di specificare le ragioni della domanda ostensiva. Dopo aver dato seguito alla richiesta di integrazione in data 22 luglio 2010, la ..... non riceveva risposta nei trenta giorni successivi pertanto, in data 3 settembre presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

L'istituto scolastico resistente con nota del 6 settembre u.s. trasmessa alla scrivente, ha dato atto di aver accolto l'istanza allegando il verbale domandato dall'odierna ricorrente.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 6 settembre 2010 di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di Belluno – Divisione polizia amministrativa sociale e immigrazione – Ufficio autorizzazioni di polizia

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difesa dall'avv. ...., in data 16 agosto 2010 ha chiesto di poter accedere agli atti relativi al procedimento che ha portato al diniego del rilascio del libretto personale per licenza di porto di fucile per uso caccia e revoca del libretto personale di porto di fucile uso tiro a volo. Parte resistente ha negato l'accesso con due note del 24 e 27 agosto, in quanto i documenti domandati rientrano tra quelli sottratti all'accesso ai sensi del D.M. del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994 contenente le "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità". Contro tale diniego il ..... in data 30 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 settembre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal ..... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui, verosimilmente, all'art. 3 del D.M. n. 415/94. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Ancona

**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso dall'avv. ...., in data 8 giugno 2010 ha chiesto di poter accedere agli atti relativi all'avvio del procedimento di revisione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive avviato nei propri confronti. Parte resistente non ha dato risposta alcuna all'istanza nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, in data 5 agosto il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 21 settembre parte resistente insiste per il rigetto del gravame, ritenendo l'istanza non sufficientemente motivata e rilevando l'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di divieto di detenzione di armi.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L'accesso domandato dal sig. ...., invero, rientra nel c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241/90 per il quale chiunque prenda parte ad un procedimento amministrativo o sia destinatario delle relative determinazioni ha diritto di accedere a tutti i documenti ivi formati o detenuti dall'amministrazioni con il solo limite del rinvio all'art. 24 della stessa legge. Le difese di parte resistente in punto di genericità dell'istanza e di carenza di interesse non appaiono giuridicamente fondate, al pari della circostanza, pure eccepita dall'amministrazione, giusta la quale il provvedimento di divieto di detenzione di armi sarebbe diventato inoppugnabile. A tale ultimo proposito si osserva come il diritto di accesso non è esclusivamente strumentale alla tutela processuale o giustiziale delle situazioni giuridiche sottese e riferibili all'accedente, assolvendo altresì finalità di partecipazione e di controllo sulla trasparenza dell'operato amministrativo che, nel caso di specie, meritano di essere tutelate. Pertanto, non ravvisandosi motivi di esclusione ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/90, il ricorso è accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Società sportiva SAI-Roma

contro

**Amministrazione resistente:** Federazione italiana sport invernali

**Fatto**

Il presidente della società sportiva dilettantistica SAI-Roma affiliata alla Federazione italiana sport invernali (FISI), ....., riferisce quanto segue.

Il 24 aprile c.a. si è svolta a Torino l'assemblea elettiva nazionale della FISI per l'elezione del Presidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti della medesima federazione. Durante le elezioni la società sportiva odierna ricorrente, oltre ad esprimere i propri voti, chiedeva l'accredito dei voti dello sci club Frosinone che aveva rilasciato delega in tal senso alla Società presieduta dalla sig.ra ..... A tale richiesta la commissione di verifica dei poteri della federazione faceva presente che i voti in questione erano già stati assegnati allo sci club di Subiaco che pure in precedenza aveva esibito una delega dello sci club Frosinone.

All'esito di successive verifiche risultava effettivamente che lo sci club Frosinone aveva rilasciato delega esclusivamente nei confronti della società ricorrente, di talché a quest'ultima venivano accreditati i relativi voti. La vicenda, tuttavia, evidenziava la presenza di irregolarità nel procedimento elettorale che spingevano la società SAI-Roma ad avanzare in data 21 maggio 2010 istanza di accesso ai documenti del procedimento stesso, con particolare riferimento alla delega risultata falsa e a tutte le altre deleghe del comitato regionale Lazio-Sardegna. Parte resistente non dava seguito alla domanda di accesso, pertanto l'istante, con ricorso del successivo 20 luglio si è rivolta alla scrivente Commissione chiedendo l'accoglimento del ricorso contro la FISI. Con memoria del 6 settembre parte resistente precisa che della questione sostanziale denunciata dalla ricorrente è stata incaricata la Commissione Giustizia e Disciplina di II grado, e di non essere pertanto in possesso della documentazione domandata; circostanza, quest'ultima e a dire di parte resistente, tempestivamente comunicata all'odierna ricorrente. Con memoria del 22 settembre parte ricorrente insiste per l'accoglimento del gravame.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La fattispecie sottoposta al vaglio della scrivente Commissione consente di affermare la presenza di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierna ricorrente. Ciò sotto un duplice profilo. Il primo, derivante dall'aver la società ricorrente preso parte alla tornata elettorale per l'elezione del gruppo dirigente della federazione di cui la stessa ricorrente è affiliata. Tale profilo, invero, reagisce sulla qualificazione della tipologia di accesso esercitato dalla società sportiva SAI-Roma, che, nel caso di specie, presenta tutte le caratteristiche proprie dell'accesso endoprocedimentale previsto e disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241/90, per il quale il fatto della partecipazione di un soggetto ad un procedimento gli conferisce, per ciò solo, la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in esso formati o prodotti dalle parti del

procedimento senza bisogno di dover far constare la propria legittimazione sul versante della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale. In questo senso il diritto di accesso partecipativo assolve finalità di controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la trasparenza, configurandosi, quindi, quale strumento di controllo democratico dell'agire delle figure soggettive pubbliche.

Il secondo profilo attiene alle possibili conseguenze nella sfera della società ricorrente derivanti da un procedimento elettorale irregolare in qualche suo aspetto e consistenti nell'esercizio dei poteri della classe dirigente della federazione medesima anche nei confronti della società ricorrente così come di tutte quelle affiliate. In questa prospettiva l'interesse al controllo sulla regolarità delle elezioni presenta elementi di concretezza che trascendono la pur sufficiente dimensione di controllo propria dell'accesso endoprocedimentale.

D'altronde la vicenda che ha dato origine al presente contenzioso nasce da un'accertata irregolarità (il deposito di una delega risultata falsa) che getta un'ombra sulla correttezza delle operazioni elettorali, tenuto altresì conto della circostanza che il presidente federale è stato eletto con pochi voti di scarto sul candidato non eletto.

Alla luce delle ragioni sin qui esposte, si ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Brescia – Ufficio territoriale del  
Governo

**Fatto**

Il sig. ...., agente di pubblica sicurezza, in data 26 luglio 2010 ha chiesto di poter accedere alla comunicazione del Comando provinciale dei carabinieri di Brescia indirizzata all'amministrazione resistente con la quale si chiede la revoca della qualifica professionale dell'odierno ricorrente. La prefettura di Brescia, con la nota impugnata del 5 agosto 2010, ha negato l'accesso in quanto il documento richiesto rientra tra quelli sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. del Ministero dell'Interno del 10 maggio 1994 contenente le "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità". Contro tale diniego il ..... in data 23 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal ..... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3 del D.M. n. 415/94. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza- Comando provinciale di Bari  
– Compagnia di Monopoli

**Fatto**

Il sig. ...., in qualità di controinteressato all'accesso, in data 3 luglio 2010 si opponeva alla richiesta di accesso formulata dal maresciallo ..... in data 19 giugno 2010 e relativa al rilascio di copia della relazione di servizio stilata nei confronti della ..... S.a.s. di ..... L'invito a formulare opposizione perveniva all'odierno ricorrente in data 22 giugno, mentre la formale opposizione reca la data del 3 luglio 2010. Comunque, non ritenendo fondata l'opposizione, e ritenendo viceversa meritevole di accoglimento la domanda dell'accedente, parte resistente concedeva il chiesto accesso.

Contro tale provvedimento, ritenuto lesivo della propria sfera giuridica, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 7 settembre u.s. parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue. L'amministrazione resistente ha correttamente formulato il bilanciamento di interessi tra quello dell'accedente e quello del controinteressato, ritenendo, nel caso di specie, di dare prevalenza al primo, attesa la disposizione di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90. Tale valutazione è condivisa da questa Commissione, atteso che la domanda di accesso presentata dal maresciallo ..... e che ha originato il presente procedimento, era sufficientemente motivata e lasciava concludere per la sussistenza di posizione qualificata all'accesso, trattandosi di accedere a documenti sulla base dei quali veniva successivamente avviato procedimento penale nei confronti dello stesso .....

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig.ri ..... e .....  
contro

**Amministrazione resistente:** Amministrazione autonoma monopoli di Stato -  
Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Fatto**

I sigg.ri ..... e ....., con domanda del 30 giugno 2010 hanno chiesto di poter accedere a tutti i documenti relativi alla istanza di concessione bingo presentata dalla società ..... bar, con la quale i ricorrenti avevano stipulato un contratto preliminare di cessione di azienda. Parte resistente, con provvedimento del 6 luglio u.s., ha negato l'accesso non ritenendo sussistere la legittimazione attiva dei richiedenti. Contro tale diniego in data 17 agosto 2010 i sig.ri ..... e ..... e hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con decisione del 20 luglio u.s. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'impresa controinteressata.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per essersi già pronunciata con la decisione di cui alle premesse in fatto. Al riguardo si osserva che contro le pronunce della Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è dato unicamente ricorso al T.A.R. competente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (SNALS)  
contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico provinciale- Ufficio scolastico regionale - Venezia

**Fatto**

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv. ...., riferisce di aver intrapreso un'attività di verifica e controllo sulla capienza delle aule e sulle modalità di formazione delle classi per verificare il rispetto della normativa vigente in materia (d.lgs. n. 106/2009). A tal fine, in data 21 giugno u.s. l'organizzazione sindacale odierna ricorrente, chiedeva l'accesso ai "documenti relativi a tutti gli accertamenti effettuati da USP eUSR al fine di prendere in considerazione ed esaminare la limitata capienza delle aule e gli atti di monitoraggio di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 81/2009".

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi il 28 giugno 2010) le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente in data 9 agosto u.s. ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -  
Direzione provinciale del lavoro di Treviso – Servizio ispezione del lavoro

**Fatto**

Il sig. ...., legale rappresentante della ..... società cooperativa, riferisce di aver presentato in data 9 luglio 2010 istanza di accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo relativo all'ispezione cui l'impresa dell'istante era stata sottoposta nei mesi precedenti ad opera dell'amministrazione resistente. Ciò al fine di comprendere le motivazioni dell'atto di accertamento per il recupero delle spettanze retributive e presentare ricorso presso la Direzione Regionale del lavoro di Venezia.

Parte resistente, con provvedimento del 24 luglio successivo, ha negato l'accesso ritenendo l'istanza di accesso generica in quanto non contenente l'indicazione specifica dei documenti domandati. Il diniego, altresì, è fondato sulla tipologia documentale contenuta nel fascicolo; tipologia consistente in dichiarazioni rese da terzi (lavoratori dell'impresa) i quali potrebbero subire ritorsioni ad opera della parte datoriale per la quale, peraltro, il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro, esclude l'accesso. Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 agosto 2010 chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. .... la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla genericità della domanda di accesso da una parte e dall'altra, sia pure implicitamente, sulle disposizioni contenenti i casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 757/94.

Quanto alla genericità della domanda di accesso la Commissione osserva che l'istanza, in realtà, era sufficientemente determinata tale dovendosi ritenere quella che fa riferimento ai documenti contenuti in un fascicolo a sua volta relativo ad un determinato procedimento. Un'ulteriore specificazione dei documenti non può essere richiesta all'istante, atteso che il diritto di accesso è strumentale proprio alla conoscenza della tipologia documentale formata in relazione ad una determinata vicenda procedimentale. Tale profilo, inoltre, trova un riscontro di diritto positivo nell'art. 10, legge n. 241/90 concernente l'accesso c.d. endoprocedimentale – cui il caso in esame si inserisce – a tenore del quale colui che partecipa ad un procedimento amministrativo o nei cui confronti si indirizza la misura conclusiva dello stesso, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti formati nel corso del procedimento medesimo.

Quanto poi alla presenza nel fascicolo oggetto di domanda ostensiva di numerosi documenti relativi a terzi e contenenti dichiarazioni sottratti al diritto di accesso per motivi di riservatezza secondo il D.M. n. 757/94, la Commissione, al di là della legittimità delle previsioni ivi contemplate, rileva di non essere in possesso del potere di disapplicazione di disposizioni regolamentari. Pertanto, per quella parte di documenti



contenenti tali dati, il ricorso non può trovare accoglimento; per la restante parte, viceversa e per i motivi appena sviluppati, il ricorso è da accogliere.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Casa circondariale di Sanremo - Direzione

**Fatto**

Il sig. ...., agente scelto di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Sanremo, riferisce di aver partecipato alla selezione interna indetta da parte resistente per l'assegnazione di un incarico di addetto alla sala regia e alla sala convegno non risultando vincitore. Dopo la pubblicazione della relativa graduatoria, avvenuta in data 18 giugno 2010, l'odierno ricorrente con istanza del 7 luglio formulava richiesta di accesso alle istanze degli altri partecipanti alla procedura selettiva nonché agli atti attributivi dei relativi punteggi.

Parte resistente con provvedimento datato 30 luglio ha consentito l'accesso, nella sola forma della visione dei documenti, alle sole domande di partecipazione degli altri candidati, negandolo con riguardo agli altri documenti opponendo ragioni di riservatezza e di opposizione degli altri partecipanti alla procedura qualificati come controinteressati.

Contro tale diniego, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 agosto u.s. chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento e all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione e ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, stante la partecipazione del medesimo alla procedura selettiva di cui alle premesse in fatto. Sgombrato il campo da ogni dubbio circa la legittimazione dell'odierno ricorrente ad

accedere ai documenti richiesti, la Commissione rileva l'illegittimità del provvedimento di diniego per come motivato. Al riguardo, invero e come asserito da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento, si rileva come nelle procedure concorsuali, anche interne, non sussistano ragioni di tutela della riservatezza degli altri partecipanti alla procedura; ciò in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa cui questa Commissione si è uniformata condividendone il percorso argomentativo.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Università e della Ricerca –  
Direzione generale per le risorse umane

### **Fatto**

Il sig. ...., funzionario in servizio presso l'Ufficio scolastico provinciale di Caserta, nel quadro di una vertenza avviata nei confronti dell'amministrazione resistente, ha trasmesso alla stessa, in data 26 marzo 2010 domanda di accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di primo incontro in presenza del 5 giugno 2009 presso l'ITIS Fermi di Napoli; 2) verbale di primo incontro in presenza datato 8 giugno 2009, presso l'ITIS Fermi di Napoli; 3) copia dei verbali dei successivi incontri in presenza per entrambi i corsi; 4) copia del registro d'aula comprensivo; 5) copia del registro presenze relativo agli incontri tenutisi in Rimini nei giorni 15 ottobre 2009, 18 febbraio 2010, 16 ottobre 2009 e 19 febbraio 2010; 6) documento con il quale il tutor ha dato atto: a) delle risultanze delle presenze nelle attività in presenza fisica – b) delle risultanze del registro d'aula per le attività svolte on line.

Parte resistente, con provvedimento del 7 aprile – notificato all'istante il successivo 24 aprile – ha consentito l'accesso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 3, negandolo quanto ai restanti documenti. In particolare, il diniego viene motivato dall'amministrazione in forza dell'assunto di seguito riportato: “Le linee guida dei percorsi formativi in questione non prevedono gli atti di cui ai punti 4-5 e 6”.

Contro tale diniego il ..... in data 24 maggio ha presentato ricorso contro il parziale diniego alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e argomentando nel senso che la formazione dei documenti non esibiti è espressamente contemplata come doverosa dalle linee guida predisposte dal Ministero resistente. Con decisione del 17 giugno 2010 la Commissione ha chiesto all'amministrazione chiarimenti in ordine alle ragioni del diniego invitandola al contempo ad allegare le linee guida relative alla vicenda in questione. Con nota del 6 agosto 2010 parte resistente assolveva l'incombente, fornendo i chiarimenti richiesti.

### **Diritto**

Con riferimento al gravame presentato dal sig. .... e alla luce della nota di parte resistente dello scorso 6 agosto di cui alle premesse in fatto, la Commissione osserva quanto segue.

L'amministrazione, oltre ad allegare le richieste linee guida, ha chiarito che i documenti di cui ai punti 4 e 6 delle premesse in fatto, sono consultabili sulla piattaforma virtuale e che comunque essi non rientrano nella definizione di documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d). Al riguardo si osserva l'infondatezza del rilievo opposto dall'amministrazione. Il legislatore, invero con l'ampia formulazione di cui alla citata disposizione normativa, ha inteso fornire una definizione la più ampia possibile di documento amministrativo oggetto di istanza ostensiva. Tale profilo è confermato dalla locuzione “... o di qualunque altra specie” contenuta nella norma in questione, che lascia intendere il carattere non tassativo dell'elencazione contenuta nella disposizione ma, piuttosto, aperta a qualsivoglia forma di rappresentazione di atti e o fatti amministrativamente rilevanti. In quest'ottica la

pagina web della piattaforma virtuale, potendo essere stampata dall'amministrazione e non necessitando di elaborazioni da parte dell'amministrazione medesima, costituisce documento accessibile.

Quanto ai documenti di cui al punto 5 delle premesse in fatto, viceversa, l'amministrazione dubita che l'odierno ricorrente sia titolare di posizione qualificata in ordine al chiesto accesso. Al riguardo, trattandosi di accesso endoprocedimentale, la Commissione rileva la sussistenza di tale interesse ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90. Pertanto il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola media “.....” di .....

(PD)

**Fatto**

La signora ....., quale esercente potestà genitoriale sulla figlia minore ....., ha chiesto l'8 luglio 2010 alla Scuola media “.....” di ..... copia dei seguenti documenti, riguardanti l'esame di Stato di .....

- elaborati scritti delle prove di esame;
- relative valutazioni e criteri di valutazione;
- valutazione della prova orale e relativi criteri di valutazione;
- estratti del verbale o altro documento da cui si evinca la motivazione dell'esito finale dell'esame nonché se tale decisione sia stata presa a maggioranza o all'unanimità;

- motivazione dell'attribuzione del voto di condotta nello scrutinio finale valido per l'ammissione all'esame;

ritenendo vi siano incongruenze fra il voto conseguito e i trascorsi scolastici della figlia.

Non avendo ottenuto risposta dall'Amministrazione nei successivi trenta giorni, la signora ..... ha presentato il 30 agosto 2010 un ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidano nella sfera giuridica dell'esaminato stesso, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano (AQ) – Stazione dei Carabinieri di Avezzano – Corpo di polizia locale della città di Avezzano

**Fatto**

Il signor ..... il 17 luglio 2010 ha presentato identica istanza di accesso al Commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano, alla Stazione dei Carabinieri di Avezzano e al Corpo di polizia locale della città di Avezzano, chiedendo, con linguaggio pressoché incomprensibile, dei non meglio precisati documenti che lo riguarderebbero.

Non avendo le Amministrazioni risposto alle sue istanze, il signor ..... ha presentato il 18 agosto 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 6 settembre 2010 è pervenuta a questa Commissione dal Corpo di polizia locale della città di Avezzano una memoria in cui l'Amministrazione afferma l'inesistenza di procedimenti che riguardino l'istante, e in ogni caso precisa che, data l'incomprensibilità dell'oggetto del ricorso, necessita di ulteriori elementi per individuare i documenti richiesti.

Il 13 settembre 2010 è pervenuta a questa Commissione da parte del Commissariato di pubblica sicurezza di Avezzano una memoria in cui l'Amministrazione nega l'esistenza di attività persecutorie verso il signor ....., evidenzia la pletora di istanze incomprensibili presentate dal ricorrente alle più varie istituzioni e allega verbale di dichiarazione resa l'8 settembre 2010 negli uffici del sopra scritto Commissariato dal signor ....., nel quale, interrogato sui motivi per i quali abbia presentato ricorso, il signor ..... parrebbe affermare che, dall'anno 2000, gli viene negato, dalle amministrazioni in epigrafe, l'accesso agli atti delle presunte indagini che lo riguardano.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, c. 7, lett. c), d.P.R. 184/2006, dell'odierno ricorso, in quanto privo degli elementi minimi necessari all'assolvimento dei requisiti di sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso di cui all'art. 12, c. 3, lett. b) e c), del d.P.R. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto scolastico superiore “.....” di Ariano Irpino (AV)

**Fatto**

Il signor ..... ha chiesto l'1 luglio 2010 all'Istituto scolastico “.....” di Ariano Irpino, in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico 2008/09 come dirigente, copia dei PON approvati e realizzati nell'anno scolastico 2008/09 e copia del modello Pre 96 di dichiarazione dei compensi corrisposti all'istante dall'istituto, col motivo che, avendo egli partecipato a tutti i suddetti PON, ha necessità di verificarli per valutare la fattibilità di un'azione giudiziaria a tutela dei propri diritti lesi da mancati o parziali pagamenti.

Il 21 agosto 2010, lamentando mancata risposta dall'amministrazione, parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione perché, esaminato il caso, assuma le necessarie determinazioni.

L'1 settembre 2010 è giunta a questa Commissione, da parte resistente, una memoria probante l'avvenuta risposta della scuola all'istanza. In tale risposta, notificata al ricorrente il 16 luglio 2010, viene indicato, oltre ad alcune informazioni sulla liquidazione dei compensi, che i PON sono disponibili sia sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che nel testo della contrattazione collettiva d'istituto, e viene infine allegata copia del modello PRE 96 richiesto.

Il 16 settembre 2010 parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento, ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria integrativa del ricorso, in cui viene accusata ricevuata del modello PRE 96, viene lamentato il mancato invio dei PON e viene ritenuto non attinente quanto comunicato dalla scuola sul meccanismo di liquidazione dei compensi.

**Diritto**

Va preliminarmente osservato come il ricorso sia inammissibile sotto due diversi profili. In primo luogo, ai sensi dell'art. 12, c. 7, lett. c), del d.P.R. 184/2006, in quanto privo di allegazione del provvedimento impugnato, come previsto dall'art. 12, c. 4, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006. In secondo luogo perché l'Amministrazione non ha opposto al ricorrente alcun genere di diniego di accesso, avendo inviato copia del modello PRE 96 e avendo indicato la pubblicazione contenente i PON, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, c. 1, d.P.R. 184/2006, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.



COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** prof. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo statale “.....” di Roma

**Fatto**

L'avvocato ....., in nome e per conto del professor ....., quale esercente potestà genitoriale sulla figlia minore ....., alunna al Liceo “.....” di Roma, ha presentato il 29 giugno 2010 a detta scuola richiesta di accesso a tutta la documentazione valutativa e alla corrispondenza riguardante la sopra scritta studentessa e relativa all'anno scolastico 2009/10, per poter conoscere i motivi della mancata promozione della figlia alla classe successiva.

Lamentando mancata risposta parte ricorrente si è rivolta il 23 agosto 2010 a questa Commissione, chiedendo che, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione l'1 settembre 2010 ha inviato a questa Commissione una memoria in cui afferma di non voler negare l'accesso e prova di aver comunicato a parte ricorrente, il 20 luglio 2010, tramite fonogramma, che i documenti richiesti sono disponibili per il ritiro negli uffici della scuola, previo pagamento delle marche da bollo dovute.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico della regione Marche – ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo

**Fatto**

La signora ....., quale esercente potestà genitoriale sul figlio minore ....., ha chiesto l'8 luglio 2010 all'Ufficio scolastico della regione Marche – ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo copia del verbale di assegnazione al figlio delle ore di sostegno, per verificare nel concreto la salvaguardia del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica garantiti dal nostro ordinamento giuridico ai bimbi disabili.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione nei trenta giorni successivi la signora ..... ha dapprima, il 17 agosto 2010, presentato sollecito all'Ufficio scolastico della regione Marche – ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, e poi, in mancanza di riscontro, ha presentato, il 23 agosto 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare

**Fatto**

Il signor ....., idoneo non vincitore di un concorso per allievo maresciallo della Marina militare, ha richiesto con raccomandata datata 22 gennaio 2007 e spedita il 30 gennaio 2007 alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa copia dei documenti e dei titoli riportanti informazioni sulla tipologia dell'onorificenza, e su quale sia l'ente o corpo rilasciante l'onorificenza, di alcuni candidati al medesimo concorso, nonché copia dei documenti e dei titoli riportanti conferma che i partecipanti elencati nell'istanza abbiano svolto servizio nella Marina militare, o altrimenti in che corpo, e per quanto tempo, al fine di controllare l'attribuzione delle preferenze nelle valutazioni dei titoli.

La Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, con nota del 28 febbraio 2007, spedita il 5 marzo 2007 e conosciuta dal signor ..... l'8 marzo 2007, ha respinto l'istanza ai sensi dell'art. 16 c. 3 legge n. 15/2005 e dell'art. 2 d.P.R. 184/2006.

Il ricorrente ha poi, negli anni, presentato all'amministrazione svariate istanze identiche a quella sopra scritta, ricevendo puntualmente note confermate del diniego. L'ultima di queste istanze seriali è stata dal ricorrente proposta il 6 aprile 2010, e ha ricevuto ancora una volta un diniego, notificato al signor ..... il 20 maggio 2010, confermativo di quelli già espressi in passato.

Avverso tale provvedimento dell'Amministrazione il signor ..... ha presentato, il 16 giugno 2010, ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che il provvedimento da impugnare è quello datato 28 febbraio 2007 e conosciuta l'8 marzo 2007, e che il successivo diniego del 20 maggio 2010 non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** finanziere scelto .....

contro

**Amministrazione resistente:** Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza

**Fatto**

Il finanziere scelto ..... ha chiesto alla Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza i seguenti documenti.

- L'1 ottobre 2009 ha chiesto visione dell'atto 70192/09/P. Essendo stata l'istanza ritenuta irregolare dall'ufficio, il ricorrente ha ripresentato istanza il giorno stesso. Il 2 ottobre 2009 l'amministrazione ha accolto la richiesta (accesso effettuato il 5 ottobre 2009).

- L'1 febbraio 2010, al fine di ricorrere gerarchicamente contro una sanzione disciplinare irrogatagli per aver tirato una secchiata d'acqua a un suo superiore, ha chiesto a) copia delle relazioni relative all'evento contestatogli con nota 71113/09/P e b) copia delle memorie di cui alla nota 104023/09/P. Essendo stata l'istanza ritenuta irregolare dall'ufficio, il ricorrente ha ripresentato istanza il 15 febbraio 2010. Il 5 marzo 2010 l'amministrazione ha accolto la richiesta riguardante i documenti di cui al punto sub a) (accesso effettuato il 9 marzo 2010) e ha trasmesso la richiesta dei documenti di cui al punto sub b), per competenza, al Gruppo aeronavale di Messina, il quale, a sua volta, ha accolto la richiesta il 9 marzo 2010 (accesso effettuato il 10 marzo 2010), ad eccezione di una parte della nota, consistente in una relazione di servizio, in quanto esclusa dall'accesso ai sensi dell'art. 4 DM 603/96, e comunque non considerata nel ricorso in quanto non attinente.

- Il 20 luglio 2010 ha chiesto accesso, con due richieste, ad alcuni documenti detenuti dal Centro aeronavale di specializzazione di Pratica di Mare, inoltrando però le istanze attraverso la trasmissione della Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza. Essendo state le istanze ritenute irregolari dall'ufficio in epigrafe, il ricorrente ha ripresentato istanza il 22 luglio 2010, per raccomandata, direttamente all'amministrazione responsabile del procedimento, che ha poi consentito l'accesso il 20 settembre 2010.

Il 18 agosto 2010, con una nota in cui ripercorre gli eventi sopra scritti e in cui lamenta che, in tutte le occasioni in cui ha presentato richieste di accesso alla Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza, detta amministrazione si sarebbe comportata verso di lui in modo non corretto, rifiutando sempre la possibilità di accesso informale e rifiutando più volte la presa in carico delle istanze per essere le medesime scritte in forma libera o comunque non tramite i moduli prestampati ritenuti opportuni dall'amministrazione, il finanziere scelto ..... si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento per valutare i comportamenti dell'amministrazione e la loro conformità alla legge n. 241/90.

Il 3 settembre 2010 l'amministrazione ha fatto pervenire una memoria, in cui viene ripercorsa temporalmente la vicenda, viene affermato che la Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza non ha negato il diritto di accesso al ricorrente in nessuno dei casi riportati, viene specificato che il rigetto delle istanze informali era dovuto o alla presenza di contro interessati o alla precedente istruzione di un

procedimento di accesso formale, e che le irregolarità, nelle istanze formali, sono state eccepite in un caso per l'errore compiuto dall'istante riguardo l'apposizione della data di presentazione, e negli altri casi per via del fatto che la circolare 263000/090 dell'8 ottobre 2001 del Comando generale della Guardia di finanza prevede un ben preciso modulo per la presentazione delle richieste di accesso fatte dai militari del Corpo.

Il 24 settembre 2010 parte ricorrente ha trasmesso una nota integrativa del ricorso, segnalando i seguenti fatti:

- riguardo ai moduli dal medesimo adoperati per le richieste di accesso, che l'URP del Comando generale della Guardia di finanza e il Centro aeronavale di specializzazione non hanno obiettato la loro correttezza;
- che nelle comunicazioni di incompletezza delle istanze, fatte dall'amministrazione in epigrafe, non appare l'indicazione delle possibilità di ricorso esperibili;
- che negli uffici della Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza non è stata data pubblicità, tramite affissione o altra modalità idonea, delle procedure per richiedere accesso ai documenti amministrativi;
- che il 14 settembre 2010 il ricorrente ha presentato una nuova richiesta di accesso alla Sezione aerea di Catania della Guardia di finanza, stavolta relativa ai documenti sul procedimento che riguarda il suo distacco dalla sede di Bari a quella di Catania;
- che in tale occasione l'amministrazione non ha fornito ricevuta di presentazione della domanda e che ha trasmesso l'istanza all'ufficio competente solo il 23 settembre e non immediatamente, come previsto invece da circolare del Corpo;
- che il mancato rispetto delle garanzie normative in materia, usate come pretesto per produrre effetti negativi sull'istante, causano nel finanziere scelto ..... la conflittuale considerazione di dover limitare l'esercizio del proprio diritto di accesso per evitare probabili ulteriori conseguenze.

### **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, emerge come il ricorso non sia rivolto né contro un provvedimento di diniego di accesso agli atti, né contro un silenzio rigetto né contro un differimento, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, c. 1, d.P.R. 184/2006, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

### **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** appuntato scelto .....

contro

**Amministrazione resistente:** Stazione dei Carabinieri di Verzino (KR)

**Fatto**

L'appuntato scelto ..... ha chiesto il 30 giugno 2010 al Comando della stazione dei Carabinieri di Verzino accesso a documenti o relazioni redatte sul suo conto, della cui esistenza egli è venuto a conoscenza, per tutelare i propri interessi.

Il responsabile dell'ufficio, il 7 luglio 2010, ritenendo l'istanza incompleta, essendo non menzionata la fonte di apprendimento dell'effettiva esistenza dei documenti ed essendo non indicati gli estremi dei documenti stessi, nonché ritenendo la motivazione non sufficientemente valida, ha invitato l'istante a perfezionare la richiesta.

Il 13 luglio 2010 l'appuntato scelto ....., negando gli addebiti di genericità e immotivazione dell'istanza precedente, la ha rinnovata, chiedendo copia delle relazioni di servizio, appunti ed eventuali OP/85 redatti dal Comando adito a suo carico.

Il 15 luglio 2010 l'Amministrazione ha comunicato a ..... il rigetto dell'istanza, coi motivi di ritenuta incompletezza già esposti e col motivo che, anche considerando corretta l'istanza, i documenti chiesti sarebbero in ogni caso esclusi dall'accesso dal combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'all. 2, n. 9, del DM 519/95, essendo detti documenti redatti per fini di attività giudiziaria o di polizia.

Avverso tale determinazione l'appuntato scelto ..... ha presentato l'11 agosto 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 16 settembre 2010 una memoria confermativa del diniego.

**Diritto**

La Commissione, osservato che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni di esclusione dal diritto di accesso di cui all'allegato 2 n. 9 del DM 519/95, e rilevato che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello di disapplicare norme regolamentari, non può che rigettare il ricorso.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di Nardò (LE)

**Fatto**

Il signor ..... il 19 febbraio 2010 ha chiesto al Comune di Nardò visione del risultato della prova concorsuale da lui sostenuta per l'assunzione di due istruttori amministrativo-contabili.

Con nota del 9 marzo 2010 parte resistente ha comunicato che la Commissione giudicatrice non ha ancora terminato i propri lavori.

Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 26 agosto 2010 a questa Commissione, perché, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Nardò.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello sviluppo economico

**Fatto**

Il signor ....., in qualità di concorrente non ammesso alle prove scritte per la selezione di sette dirigenti amministrativi di seconda fascia, ha presentato il 24 giugno 2010 al Ministero dello sviluppo economico un'istanza in cui, fra l'altro, chiede accesso agli atti relativi alla prova preselettiva e ai provvedimenti a essa collegati del concorso sopra scritto, al fine di provare l'asserita scorrettezza della formulazione dei quesiti, potenzialmente pregiudizievole per il candidato, e poter quindi difendere in sede giurisdizionale il proprio interesse all'annullamento del giudizio di non idoneità.

L'amministrazione, con nota del 26 luglio 2010, ha negato l'accesso, comunicando, senz'altro, che la Commissione d'esami ha deliberato l'1 luglio 2010 di differire l'accesso alla conclusione della procedura concorsuale.

Avverso il differimento parte ricorrente si è rivolta il 6 agosto 2010 a questa Commissione, affinché, valutata la legittimità dell'operato dell'amministrazione, assuma le conseguenti determinazioni.

Parte resistente ha trasmesso il 16 settembre 2010 a questa Commissione copia del verbale della Commissione d'esame da cui risultano i motivi del differimento, condivisi in pieno dall'ufficio, ovvero che, preso atto che la società incaricata della preselezione ha verificato i quesiti del questionario in oggetto come corretti, e preso atto che le numerose istanze di accesso pervenute per il concorso de quo rischierebbero di pregiudicare o ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale, la commissione d'esame ha deciso di avvalersi dell'art. 12 del bando di concorso, in base al quale "l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici".

**Diritto**

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Posto che l'art. 12 del bando di concorso di cui al fatto, disponendo il differimento dell'accesso, garantisce comunque la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, ed essendo palese come, per il ricorrente, sia necessario ottenere i documenti chiesti in vista della proposizione di un ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, al fine di ottenere l'annullamento del giudizio di non idoneità formulato nei suoi confronti, ne consegue, a parere di questa Commissione, come il diniego opposto dall'Amministrazione nel caso odierno non sia fra quelli previsti come legittimi dalla deliberazione della Commissione d'esame, e non ne sia pertanto giustificato.

**PQM**



La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Maresciallo .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione dei Carabinieri Campania

**Fatto**

Il maresciallo dei Carabinieri ..... ha chiesto il 3 giugno 2010 alla Legione Carabinieri Campania copia della pratica collegata alla determinazione del 28 maggio 2010 riguardante il suo trasferimento dalla stazione di Trecase a quella di Torre del Greco, contro cui egli ha presentato ricorso gerarchico.

Non avendo ricevuto risposta dall'Amministrazione il maresciallo ..... il 24 agosto 2010 ha presentato ricorso a questa Commissione contro il silenzio rigetto, chiedendone accoglimento.

Il 22 settembre 2010 è pervenuto a questa Commissione una memoria della Legione Campania che comunica come l'Amministrazione non abbia inteso rigettare l'istanza tramite il silenzio, ma che, per disguidi informatici di trasmissione, essa è pervenuta al competente Ufficio per il personale solo il 2 settembre 2010, che la pratica è attualmente in trattazione, tenuto anche conto della presenza di un contro interessato, e che il ricorrente è stato informato dell'istruzione del procedimento e della nuova decorrenza dello stesso, di trenta giorni a far data dal 2 settembre 2010. L'Amministrazione chiede poi che questa Commissione consideri cessata la materia del contendere, poiché, essendo stato nel frattempo rigettato il ricorso gerarchico del maresciallo ....., ed avendo egli domandato trasferimento ad altra sede, la pretesa sostanziale dell'istante sarebbe stata soddisfatta.

**Diritto**

La Commissione osserva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno ricorso, stante il fatto che esso è rivolto contro un diniego di accesso che, da quanto esposto nella memoria dell'Amministrazione, risulta non ancora formatosi.

Resta inteso come ciò non precluda la facoltà per l'istante di riproporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento dell'Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 12, c. 8, del d.P.R. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Arma dei Carabinieri - Legione Sardegna

**Fatto**

La signora ....., titolare fino a marzo 2009 di una concessione demaniale per il noleggio di sedie a sdraio e di ombrelloni nel territorio del Comune di Cagliari, essendo stata destinataria, nell'agosto 2008, di controlli, poi sfociati in quattro verbali di infrazione, da parte dei Carabinieri della motovedetta CC821, e avendo impugnato detti verbali innanzi all'autorità giudiziaria, perché convinta di essere vittima di un ingiusto accanimento, ha chiesto alla Legione Sardegna dei Carabinieri, con istanza del 25 giugno 2010, di avere accesso all'elenco dei controlli effettuati dai Carabinieri della motovedetta CC821 negli anni 2007 e 2008 presso le concessioni del Demanio marittimo, al fine di sapere se i medesimi militari avessero controllato anche altre strutture sull'arenile.

Il Comando della Legione Sardegna, con nota del 14 luglio 2010, ha negato l'accesso ai documenti chiesti, sul presupposto che, ex art. 2, c. 2, del d.P.R. 184/2006, la pubblica Amministrazione non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Avverso tale diniego la signora ..... ha presentato, il 27 agosto 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 10 settembre 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria in cui, oltre a precisare che il provvedimento di diniego di accesso è stato notificato alla ricorrente il 29 luglio 2010, si ribadisce la legittimità dell'operato dell'Amministrazione: non vi è, secondo parte resistente, collegamento alcuno fra l'interesse della ricorrente e i documenti chiesti, in quanto, se anche per ipotesi fosse possibile dimostrare un atteggiamento discriminatorio dei Carabinieri, che potrebbero non aver sanzionato altri soggetti che versavano nelle stesse condizioni della signora ....., questa circostanza non potrebbe comunque giovare a parte ricorrente, non costituendo causa di giustificazione o di non punibilità, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 27/05. La richiesta di accesso si configurerebbe pertanto, secondo parte resistente, come un tentativo di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, in quanto tale inammissibile, secondo il deciso della quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 7431 del 26 novembre 2009.

**Diritto**

La Commissione, ritenendo di condividere quanto espresso da parte resistente nella sua memoria difensiva, rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 24, c. 3, della legge n. 241/90.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig.ra ..... e sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola statale dell'infanzia – direzione didattica  
di ..... (BO)

**Fatto**

Il 3 agosto 2010 è pervenuta a questa Commissione una istanza a nome della sig.ra ..... e del sig. .... i quali, a seguito della impossibilità di iscrizione della figlia della signora ..... ad una scuola dell'infanzia del Comune di ....., e lamentando scarsa trasparenza nel comportamento della direzione didattica in epigrafe, domandano i motivi di alcuni comportamenti dell'amministrazione, nonché informazioni sui criteri adottati per l'ammissione dei bambini alle scuole.

Parte resistente ha trasmesso il 5 agosto 2010 alla scrivente una sua memoria.

**Diritto**

La Commissione, visto anche il combinato disposto del d.P.R. 68/2005, dell'art. 38 d.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 d.lgs. 82/2005, dichiara preliminarmente inammissibile l'odierno ricorso, ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. c) del d.P.R. 184/2006, e dell'art. 12 c. 3 lett. a) del d.P.R. 184/2006, perché, mancando la sottoscrizione, vi è incertezza sulle generalità del ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.